

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 4-21

OGGETTO: Regolamento di Utenza del S.I.I. – integrazioni e modifiche

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 1° luglio 2021 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE il 24 luglio 2019 questa Conferenza, con Delibera 3/19, ha approvato il “Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale – Roma” – giugno 2019 e Allegati A, B e C (Regolamento di utenza);

CHE le seguenti Deliberazioni ARERA hanno introdotto disposizioni che hanno comportato l’integrazione *ope legis* del Regolamento di utenza:

- Deliberazione 311/2019/R/idr “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI), che trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2020;
- Deliberazione 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e ai suoi allegati A” Modifiche ed integrazioni all’allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr” e B “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- Deliberazione 186/2020/R/IDR del 26 maggio 2020 “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- Deliberazione 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020 “Modifiche alla regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- Deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/r/com “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;

CHE la STO, nell’ambito dell’attività ordinaria di competenza, ha proceduto a predisporre, nel testo del Regolamento di Utenza del S.I.I. approvato con Delibera n. 3/19 del 24 luglio 2019, le integrazioni necessarie al recepimento delle innovazioni normative intervenute *ope legis* e la correzione di meri errori materiali successivamente rilevati;

CHE le integrazioni e le correzioni di cui al punto precedente sono riportate ed evidenziate nel testo allegato alla presente delibera (ALL 1);

CHE l'applicazione del Regolamento dal luglio 2019 ad oggi ha evidenziato la necessità di integrare il medesimo sugli aspetti di seguito approfonditi;

Art. B.1.9.1 “Eliminazione utenze a bocca tarata preesistenti”

CHE nel Regolamento di utenza sono presenti numerose misure incentivanti l'esternalizzazione dei misuratori idrici, quali:

- a) trasformazioni di bocche tarate (art.B.1.9.1), a contatore, quando queste riguardino l'intera opera di presa;
- b) spostamenti di contatori dall'interno delle proprietà private (art. B.1.4.4) all'esterno,
- c) richieste trasformazioni di utenze condominiali in utenze individuali (art. B.2.5),

disponendo a carico del Gestore tutte le opere di adeguamento ricadenti su suolo pubblico fino al punto di consegna, i cui costi sono compresi nella tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

CHE l'art. B.1.9.1 “Eliminazione utenze a bocca tarata preesistenti” prevede:

“Laddove la rete di distribuzione idrica sia stata adattata per alimentare l'utenza con misuratore, le utenze a bocca tarata devono essere eliminate.

Il Gestore deve comunicare agli Utenti finali il termine entro il quale dev'essere effettuata la trasformazione.

L'utente finale può richiedere la trasformazione della tipologia di utenza anche senza sollecito del Gestore.

L'adeguamento dell'impianto interno, necessario per la trasformazione della tipologia di utenza, è a carico e a cura degli Utenti finali.

L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l'installazione del nuovo misuratore, è gratuito per l'Utente finale richiedente, salvo il caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa).

Per queste utenze a bocca tarata, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, il Gestore ha la facoltà di installare un misuratore unico in prossimità del punto nel quale la derivazione accede nella proprietà privata, e comunque a monte degli eventuali serbatoi privati e dei misuratori delle utenze divisionali.”

CHE la citata Deliberazione dell'ARERA 311/2019/R/idr dispone, con decorrenza 1° gennaio 2020, attività di disalimentazione selettiva delle utenze;

CHE la stessa Deliberazione può essere attuata solo nel caso in cui i misuratori idrici siano posti all'esterno delle proprietà private;

CHE numerosi utenti, residenti in stabili serviti da utenze a bocca tarata, non riescono ad ottenere il proprio misuratore singolo a causa di mancati accordi condominiali, se non sostenendo l'intero costo del nuovo impianto di allacciamento per tutte le unità immobiliari presenti, la qual cosa non appare congrua, né perseguibile;

CHE peraltro, l'art.7.7 del REMSI, in particolare per le utenze condominiali prevede che l'Ente di Governo dell'Ambito promuova l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva;

CHE in ottemperanza a quanto sopra appare opportuno estendere la gratuità dell'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata compresa l'installazione del nuovo misuratore, anche in caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa);

CHE per quanto sopra espresso risulta necessario modificare il quinto periodo dell'art. B.1.9.1 del Regolamento di utenza del S.I.I. come segue:

“L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l'installazione del nuovo misuratore, è gratuito per l'Utente finale richiedente, compreso il caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa), a condizione che la nuova utenza sia ubicata al limite della proprietà privata”;

Art. E.10.2 “PENALI PER ALLACCI ABUSIVI, IMPIANTI NON REGOLAMENTARI E USI IMPROPRI DELL'ACQUA”

CHE l'art. D.7 “PRELIEVI ABUSIVI” prevede:

“E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Tutti i prelievi abusivi sono denunciati e perseguibili a norma di legge.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore, che non siano stati espressamente e preventivamente autorizzati dallo stesso Gestore.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, sono assoggettati all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento.

Oltre al pagamento della penale, l'Utente finale che ha prelevato abusivamente l'acqua è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata ed a rimborsare al Gestore tutte le spese causate dal fatto abusivo secondo quanto previsto nell'articolo E.10.2

In conseguenza dell'accertato abuso, il Gestore ha facoltà di sospendere il flusso idrico tramite disattivazione fino all'eliminazione dell'abuso e al pagamento delle somme di cui sopra.”

CHE l'art. E.10.2 “PENALI PER ALLACCI ABUSIVI, IMPIANTI NON REGOLAMENTARI E USI IMPROPRI DELL'ACQUA”, in merito alle utenze sprovviste di regolare contratto di fornitura prevede:

“In sede di prima applicazione del nuovo regolamento ed entro il 31/12/2020, gli utenti finali che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura, possono regolarizzare, di loro iniziativa, la propria posizione contrattuale avvalendosi delle seguenti agevolazioni:

- ✓ *per le utenze domestiche residenti:*
 - *mancata applicazione delle penali di cui al presente articolo;*
 - *mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore;*
 - *stima del consumo pregresso pari a 54 mc annui;*

- ✓ *per le utenze non domestiche:*
 - *mancata applicazione delle penali;*
 - *mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore.”*

CHE con la nota prot. n. 42173/P del 19 gennaio 2021, Acea ATO 2 ha comunicato di aver garantito, nel corso del 2020, quanto previsto dall'art. E.10.2 del Regolamento di utenza: “Penali

per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri” in merito alle modalità di prima applicazione dello stesso ed alle agevolazioni previste per regolarizzare le posizioni contrattuali d’iniziativa degli utenti;

CHE la particolare situazione epidemiologica da COVID 19 che ha caratterizzato l’anno 2020, non ha permesso a tutti gli utenti non titolari, di regolarizzare la propria posizione;

CHE infatti, nell’anno 2020 il Gestore ha registrato richieste di regolarizzazione solamente nel primo trimestre dell’anno;

CHE peraltro, le agevolazioni previste nel regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci costituiscono un rilevante incentivo alla regolarizzazione delle utenze senza contratto di fornitura;

CHE al riguardo il Gestore, con la citata nota prot. n. 42173/P ha chiesto di prorogare il termine per l’accettazione delle richieste di regolarizzazione fino al 31.12.2021 con la contestuale modifica di quanto inserito nel nuovo regolamento di utenza al punto E.10.2;

CHE stante il perdurare della particolare situazione epidemiologica appare opportuno prevedere una proroga fino al primo semestre 2022 per il termine previsto per le richieste di regolarizzazione;

Art. E.10 “CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE

CHE l’art. E.10 “CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE” prevede:
“*Gli Utenti finali sono tenuti al pagamento degli addebiti elencati nelle tabelle di cui agli articoli seguenti. Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA*”.

CHE l’art. E.10.1 “CORRISPETTIVI VARI” prevede i seguenti addebiti:

Descrizione	Addebito
<i>Verifica tecnica del misuratore in loco (compresa per sospetta matricola errata del misuratore)</i>	<i>47,70 €</i>
<i>Disattivazione per morosità</i>	<i>100,00 €</i>
<i>Riattivazione dopo disattivazione per morosità</i>	<i>100,00 €</i>
<i>Omissione o ritardata auto denuncia annuale</i>	<i>100,00 €</i>
<i>Prova colorimetrica (spesa riassorbibile nel momento della realizzazione di allaccio fognario a cura del Gestore)</i>	<i>160,00 €</i>
<i>Intervento di video ispezione (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell’Utente finale)</i>	<i>860,00 €</i>
<i>Intervento di spurgo dell’allaccio fognario (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell’Utente finale)</i>	<i>600,00 €</i>

CHE la Deliberazione ARERA 311/2019/R/idr “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI), dispone, con decorrenza 1° gennaio 2020 attività prima non esercitate dal gestore quali:

- la limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua);

- il ripristino della fornitura limitata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.

CHE l'art.7.3 della Deliberazione ARERA 311/2019/R/idr, in particolare per gli utenti domestici residenti, fissa le condizioni per l'addebito delle spese conseguenti alle procedure di limitazione agli utenti direttamente interessati, oppure sulla tariffa del S.I.I.;

CHE è risultato quindi necessario definire il costo collegato alle suddette procedure di limitazione e successivo ripristino della fornitura;

CHE al riguardo la Conferenza dei Sindaci con la Delibera 6-20 del 27 novembre 2020 ha approvato lo schema regolatorio 2020-2023 comprendente i costi relativi all'intervento di limitazione della fornitura a seguito di morosità, pari a € 34,00;

CHE la STO ha provveduto ad inserire l'importo di cui al punto precedente nella relativa tabella dell'art. E.10.1 del Regolamento, come evidenziato nell'All. 1 alla presente delibera;

CHE per quanto riguarda il costo delle operazioni di ripristino della fornitura limitata per morosità, a seguito del pagamento delle somme dovute, il Gestore, con mail del 29/03/2021 e successiva del 09/04/2021 con la allegata "relazione descrittiva delle attività di Ripristini del Flusso Idrico a seguito limitazione e/o sospensione", acquisita a protocollo STO n. 793 del 12 aprile 2021, ha comunicato che tale ripristino deve essere eseguito nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e comporta le medesime attività sottese alla riattivazione della fornitura idrica;

CHE pertanto i costi conseguenti al ripristino della fornitura a seguito di limitazione sono analoghi a quelli per la riattivazione dell'utenza a seguito di sospensione della fornitura per morosità, per cui è già previsto nel Regolamento un addebito di € 100,00 come si evince dalla tabella ex art. E.10.1 sopra riportata;

CHE quindi è necessario integrare la tabella riportata all'art. E.10.1 "Corrispettivi vari" del Regolamento con la voce relativa a "Ripristino dopo la limitazione per morosità" per la quale è previsto un addebito pari ad € 100,00;

CHE in merito alle attività di cui ai punti precedenti, si ritiene inoltre opportuno tenere indenni gli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e/o del bonus idrico integrativo dell'ATO2, dall'addebito dei costi relativi alle procedure di limitazione e di ripristino della fornitura riportati nella tabella di cui all'art. E.10.1 del Regolamento, computandoli sulla tariffa del S.I.I.;

CHE pertanto risulta opportuno modificare l'art. E.10.1 del Regolamento, inserendo quanto segue:
"Le spese relative alle attività di 'Limitazione per morosità' e di 'Ripristino dopo limitazione per morosità' effettuate nei confronti degli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e/o del bonus idrico integrativo dell'ATO2 sono poste a carico del Gestore ed ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dalla normativa regolatoria protempore vigente";

Art. E.11 "AGGIORNAMENTO PREZZI"

CHE l'art. E.11 "AGGIORNAMENTO PREZZI" prevede:

"I prezzi per l'esecuzione degli allacci, manutenzione e interventi, nonché i costi del precedente articolo saranno aggiornati a cura del Gestore ogni anno, sulla base dell'indice FOI annuale.

Il Gestore provvederà ogni 4 anni alla revisione dei costi tramite specifiche analisi di mercato, considerando altresì i costi unitari registrati nello stesso intervallo di tempo”.

CHE, nel corso del tempo, a seguito dell’evoluzione tecnologica di prodotti e materiali utilizzati in particolare per l’esecuzione degli allacci idrici e fognari di cui all’Allegato A del Regolamento, può essere necessario apportare integrazioni o aggiornamenti alle voci di prezzo contenute nel citato Allegato A del Regolamento;

CHE per quanto sopra espresso è altresì necessario che il prezzario contenuto nel Regolamento possa essere aggiornato anche dal Gestore con adeguata tempestività, allo scopo di garantire l’adeguatezza del servizio ed una informazione agli utenti del S.I.I certa ed esaustiva;

CHE i suddetti aggiornamenti apportati dal Gestore devono avvenire in conformità ai risultati di procedure pubbliche eseguite allo scopo dal Gestore, ai sensi della normativa vigente;

CHE appare necessario che i medesimi aggiornamenti siano adottati con atto formale degli organi societari del Gestore e che di essi sia data tempestiva e dettagliata informazione all’E.ATO2;

CHE il contributo richiesto agli utenti del S.I.I. direttamente interessati resta comunque fermo al 50% dei valori indicati nell’Allegato A del Regolamento, essendo coperta con la tariffa del S.I.I. la differenza con quanto effettivamente contabilizzato dal Gestore;

CHE pertanto risulta opportuno modificare l’art. E.11 del Regolamento di utenza del S.I.I. come segue:

“I prezzi per l’esecuzione degli allacci, manutenzione e interventi, nonché i costi del precedente articolo sono aggiornati a cura del Gestore ogni anno, sulla base dell’indice FOI annuale.

Il Gestore provvede ogni 4 anni alla revisione dei costi tramite specifiche analisi di mercato, considerando altresì quelli unitari registrati nello stesso intervallo di tempo.

A seguito dell’evoluzione tecnologica dei prodotti e materiali utilizzati in particolare per l’esecuzione degli allacci idrici e fognari di cui all’Allegato A del presente Regolamento, il Gestore può provvedere all’integrazione o all’aggiornamento dei prezzi ivi riportati.

L’aggiornamento dei prezzi non conseguenti alla mera applicazione dell’indice FOI avviene in conformità ai risultati delle procedure pubbliche esperite dal Gestore ai sensi della normativa vigente.

L’aggiornamento dei prezzi è altresì adottato con apposito atto degli organi societari del Gestore, di cui viene data tempestiva e dettagliata informazione all’E.ATO2”;

CHE le modifiche al regolamento sopra riportate non apportano variazioni al VRG del gestore e quindi alla tariffa del S.I.I. approvata con la delibera 6/20 del 27 novembre 2020;

DELIBERA

Di prendere atto che la STO, nell’ambito dell’attività ordinaria di competenza, ha proceduto predisporre, nel Regolamento di Utenza del S.I.I. approvato con Delibera n. 3/19 del 24 luglio 2019, le integrazioni necessarie al recepimento delle innovazioni normative intervenute *ope legis* e la correzione di meri errori materiali successivamente rilevati, come riportato nel testo allegato alla presente delibera (ALL 1);

DI approvare la modifica dell’art. B.1.9.1 del Regolamento di Utenza “Eliminazione utenze a bocca tarata preesistenti” – quinto periodo - come segue:

“L’adeguamento dell’allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l’installazione del nuovo misuratore, è gratuito per l’Utente finale richiedente, compreso il caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa), a condizione che la nuova utenza sia ubicata al limite della proprietà privata”;

DI approvare la proroga al 30/06/2022, del termine disposto dall’art. E.10.2 del Regolamento di utenza del S.I.I. per le agevolazioni previste per la regolarizzazione, d’iniziativa degli utenti finali, che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura, delle proprie posizioni contrattuali;

DI modificare, per l’effetto, l’ultimo periodo dell’art. E.10.2 del Regolamento di utenza del S.I.I. sostituendo il termine ivi previsto, con quello del 30/06/2022;

DI approvare le seguenti modifiche dell’art. E.10.1 “Corrispettivi vari”:

- introduzione della voce “Ripristino dopo la limitazione per morosità” al costo di € 100,00

Descrizione	Addebito
Verifica tecnica del misuratore in loco (compresa per sospetta matricola errata del misuratore)	47,70 €
Disattivazione per morosità	100,00 €
Limitazione per morosità	34,00 €
Riattivazione dopo disattivazione per morosità	100,00 €
Ripristino dopo la limitazione per morosità	100,00 €
Omissione o ritardata auto denuncia annuale	100,00 €
Prova colorimetrica (spesa riassorbibile nel momento della realizzazione di allaccio fognario a cura del Gestore)	160,00 €
Intervento di video ispezione (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell’Utente finale)	860,00 €
Intervento di spurgo dell’allaccio fognario (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell’Utente finale)	600,00 €

- inserimento del periodo:

“Le spese relative alle attività di ‘Limitazione per morosità’ e di ‘Ripristino dopo limitazione per morosità’ effettuate nei confronti degli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e/o del bonus idrico integrativo dell’ATO2 sono poste a carico del Gestore ed ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dalla normativa regolatoria protempore vigente”;

DI approvare la modifica dell’art. E.11 “AGGIORNAMENTO PREZZI” - come segue:

“I prezzi per l’esecuzione degli allacci, manutenzione e interventi, nonché i costi del precedente articolo sono aggiornati a cura del Gestore ogni anno, sulla base dell’indice FOI annuale.

Il Gestore provvede ogni 4 anni alla revisione dei costi tramite specifiche analisi di mercato, considerando altresì quelli unitari registrati nello stesso intervallo di tempo.

A seguito dell’evoluzione tecnologica dei prodotti e materiali utilizzati in particolare per l’esecuzione degli allacci idrici e fognari di cui all’Allegato A del presente Regolamento, il Gestore può provvedere all’integrazione o all’aggiornamento dei prezzi ivi riportati.

L’aggiornamento dei prezzi non conseguenti alla mera applicazione dell’indice FOI avviene in conformità ai risultati delle procedure pubbliche esperite dal Gestore ai sensi della normativa vigente.

L'aggiornamento dei prezzi è altresì adottato con apposito atto degli organi societari del Gestore, di cui viene data tempestiva e dettagliata informazione all' "E.ATO2";

DI dare mandato alla STO di adeguare il testo del Regolamento alle modifiche ed integrazioni di cui alla presente Delibera.

o o

ALLEGATI:

⇒ Regolamento di utenza del S.I.I. integrato e corretto – maggio 2021

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell'ATO2 Lazio Centrale - Roma

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma
con Delibera n. 3-19 del 24 luglio 2019

Versione integrata con le modifiche apportate con le Deliberazioni ARERA:

- 311/2019/R/idr "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" (REMSI), che trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2020
- 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e ai suoi allegati A" Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr" e B "Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni"
- 186/2020/R/IDR del 26 maggio 2020 "Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni";
- 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020 "Modifiche alla regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"
- 63/2021/r/com "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico"

e con la Delibera della Conferenza dei Sindaci del 27 novembre 2020 n. 6-20

INDICE

PARTE A - GENERALITÀ

A.1	DEFINIZIONI	pag. 1
A.2	IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	pag. 4
A.3	IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LA CONFERENZA DEI SINDACI, L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE	pag. 4
A.4	CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	pag. 4
A.5	AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	pag. 5
A.6	OBBLIGATORietà, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	pag. 5
A.7	DOCUMENTI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	pag. 6
A.8	CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA	pag. 6
A.9	CORRETTO USO DELLA FOGNATURA	pag. 7
A.10	OBIETTIVI DELLA GESTIONE	pag. 7
A.11	APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE	pag. 8
A.12	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	pag. 8

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B.1	ASPETTI TECNICI	pag. 9
B.1.1	Distribuzione dell'acqua e pressione in rete	pag. 9
B.1.2	Uso e misurazione della fornitura idrica	pag. 9
B.1.3	Interventi sulle condotte idriche	pag. 10
B.1.4	Misuratori	pag. 10
B.1.4.1	<u>Installazione del misuratore</u>	pag. 10
B.1.4.2	<u>Custodia del misuratore</u>	pag. 11
B.1.4.3	<u>Perdite di acqua fra il limite della proprietà privata ed un misuratore posto all'interno della proprietà</u>	pag. 12
B.1.4.4	<u>Spostamento del misuratore</u>	pag. 12
B.1.4.5	<u>Verifica del misuratore su richiesta dell'Utente finale al Gestore</u>	pag. 13
B.1.4.6	<u>Posa, chiusura, rimozione o sostituzione del misuratore</u>	pag. 14
B.1.5	Limitazioni della fornitura	pag. 14
B.1.6	Verifica del livello di pressione	pag. 15
B.1.7	Interruzione del servizio e limitazione della fornitura	pag. 15
B.1.8	Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata	pag. 15
B.1.8.1	<u>Ubicazione ed installazione delle condutture idriche</u>	pag. 16

B.1.8.2	Collegamenti degli impianti e degli apparecchi	pag. 16
B.1.8.3	Impianti di pompaggio	pag. 17
B.1.8.4	Serbatoi	pag. 17
B.1.8.5	Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali e altre utenze non domestiche	pag. 18
B.1.8.6	Controlli e modifiche degli impianti idrici privati	pag. 18
B.1.8.7	Vigilanza impianti ed apparecchi	pag. 19
B.1.9	Utenze a bocca tarata	pag. 19
B.1.9.1	Eliminazione delle utenze a bocca tarata	pag. 19
B.1.9.2	Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata	pag. 20
B.1.9.3	Verifica delle utenze a bocca tarata	pag. 20
B.1.10	Utenze antincendio	pag. 21
B.1.10.1	Verifica impianto antincendio	pag. 22
B.1.10.2	Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio	pag. 22
B.1.11	Richiesta di certificazione/di attestazione delle opere di urbanizzazione primaria	pag. 22
B.2	ALLACCI IDRICI	pag. 23
B.2.1	Domanda di allaccio	pag. 24
B.2.2	Diritto di diniego alle richieste di allaccio idrico	pag. 24
B.2.3	Preventivo	pag. 25
B.2.4	Attivazione dell'utenza	pag. 26
B.2.5	Utenze condominiali preesistenti	pag. 26

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C.1	CARATTERISTICHE SCARICHI	pag. 28
C.2	RICHIESTA DI VISURE QUOTE	pag. 28
C.3	ALLACCI FOGNARI	pag. 28
C.3.1	Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	pag. 30
C.3.2	Domanda di allaccio alla pubblica fognatura	pag. 30
C.3.3	Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario	pag. 31
C.3.4	Specifiche tecniche dell'allaccio	pag. 31
C.3.5	Allaccio fognario per utenza domestica/assimilabile ad una rete in corso di realizzazione	pag. 32
C.3.6	Allaccio fognario di uno scarico di acque reflue industriali	pag. 32
C.3.7	Responsabilità della realizzazione allacci in proprietà privata	pag. 33
C.3.8	Attivazione dell'utenza	pag. 33
C.3.9	Richiesta di attestato di allaccio in fogna	pag. 33
C.3.10	Obbligo di installazione del misuratore al prelievo	pag. 33
C.3.11	Separazione degli scarichi	pag. 34

PARTE D - NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1	CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO	pag. 35
D.2	TITOLARITÀ DEI CONTRATTI	pag. 35
D.3	DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI	pag. 36
D.4	EVOLUZIONE DELL'UTENZA	pag. 36
D.4.1	Subentro	pag. 36
D.4.2	Trasformazione da bocca tarata a misuratore	pag. 37
D.4.3	Voltura	pag. 37
D.4.4	Scissione	pag. 38
D.4.5	Trasformazione da uso cantiere a definitivo.....	pag. 39
D.4.6	Disattivazione	pag. 39
D.4.7	Riattivazione dell'utenza	pag. 40
D.4.8	Fallimento dell'Utente finale	pag. 40
D.5	EROGAZIONI PROVVISORIE	pag. 41
D.6	SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE	pag. 41
D.7	PRELIEVI ABUSIVI	pag. 41

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E.1	LETTURA MISURATORI	pag. 43
E.2	CONSUMO E PAGAMENTO	pag. 43
E.3	PERIODICITÀ FATTURAZIONE	pag. 44
E.4	RATEIZZAZIONE BOLLETTE	pag. 44
E.5	DEPENALIZZAZIONE TARIFFARIA DELLE PERDITE OCCULTE	pag. 45
E.6	LIMITAZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ	pag. 45
E.7	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	pag. 47
E.8	DEPOSITO CAUZIONALE E SUO AGGIORNAMENTO	pag. 48
E.9	AUTODENUNCIA ANNUALE PER ADDEBITO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ASSIMILATE ED INDUSTRIALI	pag. 49
E.10	CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE	pag. 50
E.10.1	Corrispettivi vari	pag. 50

E.10.2 Penali per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri dell'acqua	pag. 51
E.11 AGGIORNAMENTO PREZZI	pag. 52
ALLEGATO A: I PREZZIARI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI	
ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	
ALLEGATO C: SCHEDA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA	

PARTE A - GENERALITÀ

A.1 DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si affiancano a quelle contenute nella Carta del S.I.I.:

1. **acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e al paragrafo 6 dell'allegato alla deliberazione della G. R. del Lazio n. 219/2011;
2. **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche;
3. **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento.
4. **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie e provenienti da agglomerato;
5. **articolazione tariffaria:** insieme degli elementi della tariffa del servizio idrico integrato costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
6. **bonus idrico integrativo:** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
7. **bonus sociale idrico:** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 – con deliberazione 897/2017/R/IDR¹;
8. **Codice del Consumo:** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.²;
9. **condominio:** edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso non domestico, che abbiano più di un proprietario;
10. **consumo medio annuo (Ca):** è definito per ciascun utente finale prendendo i consumi ottenuti da due misure effettive, (mis1 e mis2) raccolte o derivanti da autolettura disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari (Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2 – mis1) viene divisa per Ng, moltiplicato per i giorni dell'anno (365) e per il tasso di variazione del consumo annuo degli ultimi tre anni osservato fino all'anno precedente (D%); il Gestore è tenuto ad effettuare la determinazione del coefficiente Ca, a valere per l'anno a+1, per ciascun utente finale entro il 31 luglio dell'anno a. Nelle more della definizione di una serie storica significativa dei valori di D% e della definizione delle modalità e del soggetto responsabile per il calcolo dello stesso, D% è transitoriamente posto pari a 1.
11. **consumo stimato (Cs):** è la stima dei dati di misura, effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale

¹ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

² Introdotto dall'art. 1.1 lett. a) i. Deliberazione 20 maggio 2020 186/2020/R/IDR

determinato. Il consumo stimato si ottiene dividendo il consumo medio annuo (Ca) disponibile per l'utenza interessata per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns);

12. **depuratore del S.I.I.:** impianto finalizzato a trattare le acque reflue urbane affinché lo scarico risulti conforme ai limiti di legge;
13. **disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale³;
14. **fognatura mista:** la rete fognaria costituita da una sola canalizzazione adibita alla raccolta ed al convogliamento sia acque meteoriche di dilavamento che acque reflue urbane e delle eventuali acque di prima pioggia;
15. **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (acque bianche) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (acque nere) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
16. **indicatore ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente così come definito dal D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii e dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. L'ISEE è calcolato in rapporto ai valori reddituali, patrimoniali ed a un parametro definito sulla base dei componenti del nucleo familiare, così come indicato dalla normativa vigente;
17. **impegno contrattuale:** quantità di consumo stabilita in sede contrattuale dal Gestore in funzione delle caratteristiche di idroesigenza dell'utenza;
18. **limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti⁴;
19. **limite di tariffa base:** volume erogato oltre il quale, quando previsto si applicano le tariffe di eccedenza;
20. **misure:** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore (autolettura);
21. **misuratore condominiale:** misuratore che misura l'acqua fornita ad una utenza condominiale;
22. **misuratore individuale:** misuratore che misura l'acqua ad un'unica unità immobiliare;
23. **misuratore non funzionante:** un misuratore è ritenuto "non funzionante" a seguito di verifica, compreso il caso in cui il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
24. **misuratore accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica⁵;

³ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

⁴ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

⁵ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

25. **misuratore non accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata⁶;
26. **misuratore parzialmente accessibile:** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato⁷;
27. **pro-die:** attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di calcolo;
28. **quantitativo essenziale di acqua:** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abotante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali⁸;
29. **riattivazione della fornitura:** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa⁹;
30. **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante del refluo e dalla sua eventuale preventiva depurazione;
31. **sospensione del servizio:** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore nei casi di morosità dell'utente finale¹⁰;
32. **tipologia di utenza:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica;
33. **unità immobiliare:** singola unità immobiliare, ad uso abitativo o ad uso commerciale, situata all'interno di un edificio;
34. **utente finale:** persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
35. **utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura¹¹;

⁶ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

⁷ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

⁸ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

⁹ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹⁰ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹¹ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

36. **utente finale non disalimentabile:** è l'utente finale di cui all'articolo 2 del REMSI, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura¹²;
37. **utenza:** punto di consegna associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'Utente finale;
38. **utenza a bocca tarata:** utenza che distribuisce acqua a portata costante, non dotata di misuratore e i cui consumi sono fatturati sulla base del consumo costante (dotazione contrattuale) previsto dal contratto di fornitura mediante l'applicazione dell'articolazione tariffaria vigente;
39. **utenza a misuratore:** utenza che distribuisce acqua a portata variabile i cui consumi sono fatturati a misura;
40. **utenza antincendio:** è un'utenza destinata esclusivamente a questi usi:
- alimentazione idranti;
 - alimentazione reti antincendio;
- non costituisce utenza antincendio un idrante all'interno di una rete privata;
41. **utenza condominiale domestica:** utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo, facenti parte del medesimo condominio;
42. **utenza condominiale mista:** utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e ad uso non domestico, facenti parte del medesimo condominio;
43. **utenza di subdistribuzione (riservato a pubbliche amministrazioni ed altri soggetti gestori del servizio espressamente individuati):** utenza a cui è associato un Utente distributore (subdistributore), vale a dire un Utente che utilizza l'acqua per fornire un servizio di distribuzione a terzi;
44. **utenza domestica:** utenza che distribuisce acqua destinata all'uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative;
45. **utenza domestica non residente:** utenza per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad un'unità immobiliare in cui l'Utente finale non risulta residente (seconda casa);
46. **utenza domestica residente:** utenza per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'Utente finale (abitazione principale);
47. **utenza non domestica:** utenza che distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico;
48. **utenza per uso cantiere:** utenza che distribuisce acqua per uso cantiere esclusivamente per il periodo limitato ai tempi di realizzazione dei lavori;
49. **utenza preesistente:** utenza già gestita da un precedente Gestore del servizio idrico, trasferita al Gestore Unico del S.I.I.;
50. **utenza pubblica comunale:** utenza intestata ad una Amministrazione Comunale.

¹² Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

REMSI Art.2.1 lett. a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;

REMSI Art.2.1 lett. a) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSU.

A.2 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato (in seguito S.I.I.) dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma è costituito dai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua adatta al consumo umano e dai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche o assimilate.

In particolare il S.I.I., per quanto riguarda il servizio di fognatura, comprende:

- la gestione delle fognature miste;
- la gestione delle canalizzazioni delle acque nere delle fognature separate;
- il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali se rese assimilabili alle domestiche, a cura dell'Utente finale, prima del loro convogliamento in fognatura.

Il S.I.I., per quanto riguarda il servizio di fognatura, non comprende:

- la gestione delle canalizzazioni delle acque bianche delle fognature separate;
- la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali di qualsiasi tipologia di fognatura.

A.3 IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LA CONFERENZA DEI SINDACI, L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

ACEA ATO 2 – Gruppo Acea S.p.A. (in seguito "Gestore") gestisce il Servizio Idrico Integrato (in seguito "S.I.I.") nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma (in seguito "ATO 2") così come da Convenzione sottoscritta in data 6 agosto 2002 con i Sindaci dell'ATO 2 e s.m.i.

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, anche detta Ente di Governo dell'ATO (EGATO), è l'organo che regola la gestione del S.I.I. dell'ATO 2.

La Segreteria Tecnico Operativa (STO) della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 è l'ufficio tecnico dell'Ente di Governo dell'Ambito.

L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (in seguito "ARERA") istituita ai sensi della legge n. 481/95 è l'Autorità indipendente che emana le regole della gestione del S.I.I. in Italia.

A.4 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi di distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione.

Inoltre il Regolamento fissa i principi a cui devono conformarsi le procedure adottate dal Gestore nei confronti degli Utenti finali.

Le procedure, sono definite ed aggiornate dal Gestore nel rispetto della normativa vigente nell'ottica di semplificazione del rapporto Gestore/Utente.

Tali procedure sono operative dopo la loro pubblicazione sul sito web del Gestore e la messa a disposizione nei punti di contatto con l'Utente finale.

Le procedure sono comunicate tempestivamente alla STO.

A.5 AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dei Comuni dell'ATO 2 i cui servizi sono stati trasferiti al Gestore del S.I.I e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore, per tutti i contratti in essere, con decorrenza dal 5 agosto 2019, data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma capitale.

Nei Comuni ove ciò non è ancora avvenuto, il Regolamento ha efficacia dalla data di trasferimento dei servizi al Gestore del S.I.I. riportata nei rispettivi verbali di trasferimento. A partire da tale data il presente Regolamento sostituisce integralmente i regolamenti preesistenti.

In occasione dell'acquisizione del S.I.I. da parte del Gestore, questo ne dà adeguata informazione agli utenti.

Affinché l'adesione sia consapevole, il Gestore invia all'Utente finale con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, sono indicate le modalità per consultare il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, ovvero per ottenerne copia su richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura sono stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente finale nei termini stabiliti nel presente Regolamento.

A.6 OBBLIGATORIETÀ, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è parte integrante d'ogni contratto di fornitura idrica, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente finale di averne, su richiesta, copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque l'Utente finale ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del Gestore e della STO ed è messo a disposizione degli Utenti finali che ne facciano richiesta presso i punti di contatto attivati dal Gestore.

Le variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento sono rese note mediante pubblicazione sul sito web del Gestore e della STO, e comunque, in aderenza alle normative vigenti in materia, ne viene data adeguata comunicazione agli Utenti finali.

A.7 DOCUMENTI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è completato dai seguenti allegati:

A — i prezziari per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari e altri interventi;

B — il modello di dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;

C — il modello di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

L'allegato A definisce i prezzi in vigore per l'effettuazione degli allacci e di altri interventi ed è aggiornato a cura del Gestore secondo i criteri definiti nel presente Regolamento.

L'allegato B è costituito dal modulo che il titolare di uno scarico di acque reflue industriali deve utilizzare per la dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

L'allegato C contiene i moduli che il titolare di uno scarico di acque reflue industriali deve compilare per inoltrare la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

A.8 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile distribuita attraverso la rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Oltre al consumo umano, sono da considerare fondamentali l'uso commerciale e artigianale, le utenze pubbliche e l'uso antincendio.

L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli;
- gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);

- altri usi.

La somministrazione di acqua per gli usi di cui al periodo precedente viene concessa nei limiti della disponibilità e della potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese, limitate o revocate nel momento in cui la disponibilità di risorsa non sia tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

L'Utente finale si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e a favorire il riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per la fornitura a terzi, per scopi o per immobili diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura.

A.9 CORRETTO USO DELLA FOGNATURA

L'Utente finale si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- rifiuti solidi triturati;
- oli e grassi da attività di cucina;
- medicinali;
- oli da manutenzioni meccaniche;
- acidi (ad es. batterie);
- sostanze da sviluppo fotografie;
- sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- colle;
- vernici;
- solventi;
- sostanze pericolose tipo idrocarburi e similari.

A.10 OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il Gestore, sulla base degli impegni contenuti nella Convenzione di Gestione, deve tendere a:

- estendere ed adeguare le reti di acquedotto e fognatura e realizzare ed adeguare gli impianti di depurazione;
- favorire il collegamento delle utenze alle reti;

- far corrispondere ad ogni utenza una singola unità abitativa;
- approvvigionare acqua con il sistema a misuratore, ad opportuna pressione e senza interruzioni.

A.11 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme di legge.

Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione, se relativo a Utente finale “consumatore” o micro impresa, secondo la definizione di cui all’art. 3 del Codice del Consumo, è esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo dell’Utente finale.

Per tutti gli altri Utenti finali è esclusivamente competente il Foro di Roma.

In ogni caso l'Utente finale può percorrere qualunque altra via stragiudiziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto diffuso dal Gestore attraverso il proprio sito web.

A.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione dell'utente finale nonché per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibile in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Il trattamento dei dati personali dell'Utente finale da parte del Gestore avviene nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore all’atto della sottoscrizione del contratto, consegna all’Utente finale specifica informativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B.1 ASPETTI TECNICI

B.1.1 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

Il Gestore somministra acqua nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione comunali in esercizio, a seguito di regolari contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.

Compatibilmente con gli impianti in esercizio, il Gestore distribuisce l'acqua con una pressione, riferita al piano stradale, non inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) sempre riferita al piano stradale¹³.

In considerazione dell'altezza degli stabili e della configurazione degli impianti interni agli edifici, delle quote terreno e delle pressioni di esercizio della rete di zona, tenuto anche conto che potranno verificarsi eventuali abbassamenti di pressione riconducibili a circostanze non imputabili al Gestore (eccessivi consumi, riduzione alle fonti di approvvigionamento per scarsa piovosità, etc.), può essere necessario che l'Utente finale si doti a propria cura e spese di un impianto di sollevamento/accumulo a valle del misuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del Gestore (discontinuità idrauliche, etc.).

Il Gestore ha facoltà di derogare o integrare le norme del presente articolo per necessità ed esigenze tecniche adeguatamente documentate, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

B.1.2 Uso e misurazione della fornitura di acqua

Le utenze, ad esclusione delle utenze a bocca tarata, devono essere provviste di misuratore a norma di legge, anche dotato di sistemi di telelettura e trasmissione dati.

I misuratori dei nuovi edifici sono "individuali" (uno per ciascuna unità immobiliare) ed in genere sono disposti in batteria centralizzata, al piede dell'edificio¹⁴, in appositi alloggiamenti al limite della proprietà privata, salvo difficoltà tecniche per cui potranno essere installati misuratori condominiali.

È vietato utilizzare l'acqua somministrata per alimentare immobili diversi da quelli indicati nel contratto, anche se immobili appartenenti allo stesso proprietario.

¹³ 10 metri d'acqua equivalgono a circa 1 atm (\approx 1 bar)

¹⁴ comma 2 dell'art. 146 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

Il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua quando l'Utente finale la utilizzi per alimentare beni o immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

È altresì vietato l'uso dell'acqua concessa per consumo umano, per qualsiasi altro utilizzo, pena l'applicazione dell'addebito previsto nell'articolo E.10.2 e, nei casi di recidiva, ovvero la seconda volta, della risoluzione del contratto.

B.1.3 Interventi sulle condotte idriche

Sono vietate tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso il misuratore, in quanto spettano esclusivamente al Gestore. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

L'Utente finale può aprire e chiudere la saracinesca a valle del misuratore la cui manutenzione e riparazione deve però essere effettuata esclusivamente a cura del Gestore e a spese dell'Utente finale.

B.1.4 Misuratori

B.1.4.1 Installazione del misuratore

Il misuratore è collocato nel luogo stabilito dal Gestore, di norma al limite della proprietà privata e comunque in luogo liberamente accessibile al personale incaricato dal Gestore per consentire la lettura e l'ispezione allo stesso. Ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza del misuratore, deve ottenere il previo consenso del Gestore.

I misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore.

Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario. Tutti i misuratori vengono muniti dal Gestore di sigillo onde poter accertare eventuali manomissioni. L'Utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutte le opere necessarie al collegamento degli apparecchi di misura con l'impianto privato a valle degli stessi. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura sia da parte di terzi che per effetto degli agenti atmosferici.

Il Gestore fornisce, al momento dell'installazione del misuratore lo sportello a protezione dello stesso e la relativa serratura che l'Utente finale ha l'obbligo di porre in opera a propria cura e spese. Per eventuali successive sostituzioni dello sportello e/o della relativa serratura, gli stessi vengono forniti dal Gestore a spese dell'Utente finale, in capo al quale permane l'obbligo di provvedere in proprio alla messa in opera.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il misuratore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, strettamente necessarie per l'adduzione. Il Gestore può prevedere all'interno della nicchia l'installazione di strumentazione per il rilievo della pressione, dei consumi e simili.

L'Utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

B.1.4.2 Custodia del misuratore

Il Gestore provvede alla manutenzione dei misuratori. L'Utente finale è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione secondo le indicazioni fornite dal Gestore all'atto dell'installazione del misuratore anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano arrecati da terzi o dalle condizioni climatiche (gelo).

È vietata la manomissione dei sigilli del misuratore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua tramite distacco, in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. La manomissione comporta l'addebito previsto nell'articolo E.10.2 del presente Regolamento oltre al diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità.

È diritto-dovere dell'Utente finale segnalare, secondo le modalità predisposte e disponibili presso i canali di contatto del Gestore, eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire sull'impianto privato direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Qualora l'Utente finale rilevi la presenza di guasti, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il Gestore possa provvedere ai necessari interventi tecnici.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente finale.

Nel caso in cui il misuratore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale (a seguito di verifica di misuratore o chiamata di pronto intervento), lo stesso viene sostituito a cura e spese del Gestore.

B.1.4.3 Perdite di acqua fra il limite della proprietà privata ed un misuratore posto all'interno della proprietà

Nel caso in cui un misuratore sia posto all'interno della proprietà privata e si verifichi una perdita d'acqua fra il limite della proprietà e il misuratore, l'Utente finale è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore e a consentirgli di effettuare le relative riparazioni idrauliche. La riparazione è realizzata dal Gestore a spese dell'Utente finale, secondo i prezziari allegati al presente Regolamento.

Il Gestore, provvede altresì ad effettuare la demolizione o lo scavo a spese dell'Utente finale.

I ripristini murari o di pavimentazione resteranno comunque a cura e spese dell'Utente finale.

In caso di inottemperanza da parte dell'Utente finale a quanto disposto nel presente articolo, il Gestore può sospendere il flusso idrico.

L'Utente finale rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni arrecati dalle perdite idriche di cui al presente articolo alle proprietà pubbliche e/o private, anche nel caso in cui la tubazione attraversi la proprietà di soggetti terzi i quali devono consentire l'accesso al Gestore.

Qualora sia possibile allocare il misuratore al limite della proprietà, in occasione delle riparazioni, il Gestore ha facoltà di procedere allo spostamento del misuratore secondo le modalità descritte al successivo paragrafo.

In questo caso la spesa e l'esecuzione della nicchia o del manufatto a protezione del misuratore e la modifica dell'impianto interno avvengono a cura dell'utente finale, mentre gli oneri relativi al nuovo posizionamento del misuratore ed al nuovo allaccio sono compresi nella tariffa del S.I.I.

B.1.4.4 Spostamento del misuratore

I misuratori dell'acqua possono essere rimossi o spostati solo a cura del Gestore.

Gli oneri relativi a tutte le eventuali opere interne alla proprietà privata e alla realizzazione della nicchia o manufatto di protezione sono sempre a carico dell'Utente finale.

Gli oneri relativi al riposizionamento del misuratore e al nuovo allaccio sono a carico del soggetto che richiede lo spostamento (Utente finale o Gestore), fatti salvi i casi di seguito indicati:

- 1) Il Gestore ha facoltà di effettuare il cambiamento dell'ubicazione del misuratore qualora il misuratore stesso venga, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione o in tutti quei casi in cui il misuratore si trovi all'interno della proprietà

privata. L'Utente finale è tenuto ad eseguire le modifiche necessarie all'alloggiamento del nuovo misuratore al limite della proprietà privata. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

- 2) L'Utente finale può richiedere lo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata a spese del Gestore se questo è posizionato all'interno della proprietà privata stessa. Lo spostamento può avvenire anche in occasione della riparazione di una perdita idrica descritta al punto B.1.4.3.
- Sono da intendersi spese a carico del Gestore solo quelle inerenti i lavori in proprietà pubblica. L'Utente finale provvede a propria cura e spese all'adeguamento dell'impianto privato, compresa la predisposizione della nicchia.

B.1.4.5 Verifica del misuratore su richiesta dell'Utente finale al Gestore

L'Utente finale, qualora ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore attraverso i canali messi a disposizione dallo stesso per tale richiesta.

Si raccomanda all'Utente finale, prima di procedere alla richiesta di verifica, di effettuare accurati controlli sull'impianto interno, al fine di escludere l'eventualità di danni occulti, parallelismi, errata attribuzione di matricola del misuratore, usi impropri della risorsa e comunque circostanze non riconducibili al Gestore.

L'Utente finale può richiedere due tipologie di intervento:

1. intervento per sospetta errata attribuzione della matricola del misuratore;
2. verifica per sospetto malfunzionamento del misuratore.

Il Gestore esegue solo la verifica del contatore presso l'Utenza, che consiste in un'ispezione visiva dello stato di conservazione del contatore e nella lettura del quadrante numerico previa visione della contabilizzazione dei consumi a rubinetti aperti, senza che avvenga alcun intervento di smontaggio provvisorio del misuratore dalla sua sede.

La verifica è effettuata, previo appuntamento, alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato al quale, indipendentemente dall'esito, è inviata copia del verbale della verifica stessa.

Ai sensi del DM 93/2017, l'intervento di verifica del misuratore presso un laboratorio accreditato può essere richiesto alla Camera di Commercio di Roma.

In tale caso, il Gestore:

- fornisce l'assistenza tecnica per la rimozione del contatore da sottoporre a verifica metrologica e contestualmente installa un nuovo contatore;

- è tenuto ad inviare all'Utente finale, la comunicazione ricevuta dalla Camera di Commercio di Roma, avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nei tempi e modalità fissate nella Carta del S.I.I.¹⁵;

In caso di accertato malfunzionamento del misuratore e di accertata errata attribuzione della matricola, le spese della verifica sono a carico del Gestore, che dispone le opportune variazioni contabili e il rimborso all'Utente finale delle eventuali somme da questo pagate e non dovute.

Il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati mediante il consumo stimato Cs, a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, ai sensi della normativa che regola il servizio di misura.

In caso di accertato regolare funzionamento del misuratore e di corretta attribuzione della matricola, le spese di verifica sono a carico dell'utente finale di cui l'importo previsto è indicato al successivo art. E.10.1.

B.1.4.6 Posa, chiusura, rimozione o sostituzione del misuratore

All'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del misuratore, il personale incaricato dal Gestore, compila una scheda di rilevazione dati contenente: marca e calibro del misuratore, numero di matricola, lettura del misuratore rimosso e/o del misuratore installato.

B.1.5 **Limitazioni della fornitura**

Nel caso di carenza idrica locale e/o di utilizzo diverso dal consumo umano dell'acqua da parte dell'utenza il Gestore ha facoltà di inserire, nelle opere di derivazione o di presa, un limitatore di portata tarato in funzione della disponibilità idrica esistente.

La manomissione dei sigilli al limitatore di portata e degli altri organi, compresa la valvola di ritegno, comporta l'addebito previsto nel successivo articolo E.10.2 nella prima fatturazione possibile a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare la manomissione alle competenti Autorità.

È obbligo del Gestore, in caso di necessità di installazione del limitatore di portata su utenze esistenti, di informare il Comune territorialmente competente.

¹⁵ Introdotto dall'art. 29.3 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) così come modificato dalla Deliberazione 547/2019/R/IDR

Per le nuove forniture, l'Utente finale viene informato delle limitazioni di portata e pressione, durante la fase di preventivazione/attivazione dell'utenza.

L'installazione e la manutenzione dell'impianto di accumulo/sollevamento eventualmente necessario devono essere realizzate a cura e spese dell'Utente finale secondo le prescrizioni del Gestore al momento della stipula/voltura del contratto di fornitura o per sopravvenuta carenza idrica.

È fatto divieto assoluto installare impianti privati di accumulo/sollevamento, anche in proprietà privata, a monte del misuratore, pena risoluzione del contratto.

La fatturazione avviene sulla base dei consumi registrati al misuratore.

B.1.6 Verifica del livello di pressione

L'Utente finale può richiedere la verifica del livello della pressione di rete in corrispondenza del punto di consegna.

La verifica viene effettuata da personale del Gestore previo avviso all'Utente finale, che può essere presente anche attraverso un suo delegato; dell'esito si dà riscontro all'Utente finale nei tempi e modalità fissate nella Carta del S.I.I.

Tale verifica non prevede alcun addebito all'utente finale.

B.1.7 Interruzione del servizio e limitazione della fornitura

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio idrico continuo, regolare e senza interruzioni, così come esplicitato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore effettua gli interventi programmati secondo gli standard previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato e riconosce gli indennizzi, per il mancato rispetto di tali standard, nella misura stabilita sulla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore, in caso di interruzioni del servizio imputabili a eventi imprevedibili di forza maggiore o a guasti di cui non sia responsabile, non è tenuto a riconoscere indennizzi all'utente finale.

È in ogni caso onere del Gestore fornire agli utenti, che ne facciano richiesta al numero verde o attraverso altri canali, ogni possibile informazione circa la durata dell'interruzione.

Nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo, non sono previsti indennizzi all'utente finale e il Gestore non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla

diminuzione di pressione, ma si impegna a provvedere al ripristino nel rispetto delle modalità descritte nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque, con la maggior sollecitudine possibile.

Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di accumulo e sollevamento a loro cura e spese, seguendo le indicazioni tecniche fornite dal Gestore.

B.1.8 Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a valle dei misuratori e degli apparecchi all'interno di proprietà private e a queste pertinenti sono a cura e spese dell'Utente finale. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e al presente Regolamento e devono essere adatti alla pressione di esercizio pari o superiori a PN16 salvo particolari eccezioni segnalate dal Gestore.

L'impianto interno deve essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza, né con quelle contenute nei serbatoi od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta comunque a contatto con l'ambiente esterno. In ogni caso l'impianto interno deve essere realizzato in modo da impedire qualsiasi possibilità di riflusso in rete di tali acque.

E' vietata l'installazione di apparecchi di aspirazione direttamente collegati alla tubazione e sprovvisti di disconnessione idraulica che, consentendo eccessive portate istantanee, possono influire negativamente sull'erogazione ad altri Utenti finali.

E' facoltà del Gestore eseguire verifiche a campione per accertare la corretta realizzazione di quanto prescritto.

B.1.8.1 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del misuratore, installate a cura e spese dell'Utente finale, devono essere messe in opera seguendo le indicazioni e gli standard di qualità imposti dal Gestore.

Nell'interno degli immobili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto idrico può essere posta al di sotto o all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

B.1.8.2 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti, contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono tenuti al ripristino a norma dell'impianto privato e al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

B.1.8.3 Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati a valle del misuratore in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, mediante l'installazione di apposite valvole.

La realizzazione dell'impianto deve essere eseguita a cura e spese dell'Utente finale, come da specifiche tecniche fornite dal Gestore e prevedere sempre una disconnessione idraulica tale da non compromettere la funzionalità della rete. L'impianto andrà realizzato, in ogni caso, a valle dello strumento di misura.

B.1.8.4 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi devono rispondere esclusivamente ai criteri definiti dal Gestore.

L'Utente finale è in ogni caso obbligato ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante dei serbatoi stessi, onde evitare qualsiasi spreco. Qualora l'Utente finale non ottemperasse a questa norma, il Gestore ha facoltà di addebitare all'Utente finale stesso quanto previsto al successivo art. E.10.2

La responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua destinata al consumo umano derivanti dalla presenza di serbatoi privati non realizzati secondo le norme sopra descritte ricade sul soggetto che ha installato il serbatoio, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al Gestore.

B.1.8.5 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali e altre utenze non domestiche

Tutti gli Utenti finali industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia si tratti di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, secondo le tipologie e con modalità d'installazione approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore può esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente finale, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente finale non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, l'erogazione dell'acqua può essere interrotta, previa diffida e salvo comunque il diritto del Gestore di denunciare alle competenti Autorità la violazione delle prescrizioni imposte.

B.1.8.6 Controlli e modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. B.1.8.3., B.1.8.4. e B.1.8.5 devono essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

Il Gestore si riserva il diritto, previa motivata comunicazione, di effettuare controlli sugli impianti di cui ai precedenti Artt. B.1.8.3, B.1.8.4 e B.1.8.5 per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del

presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie a garanzia delle condizioni di funzionamento tecnico e igienico della rete di distribuzione.

In caso di inadempienza il Gestore, previa diffida, ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, fino a quando l'Utente finale non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali, oltre che procedere agli addebiti di cui al successivo articolo E.10.2.

Il Gestore procede all'immediata sospensione nei casi ritenuti di particolare gravità.

B.1.8.7 Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna; dal punto di consegna in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'Utente finale.

Il Gestore ha sempre il diritto, previa motivata comunicazione, di far ispezionare gli impianti, anche privati, realizzati secondo le prescrizioni del Gestore (Artt. B.1.8.3, B.1.8.4 e B.1.8.5) e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal Gestore, previo appuntamento con il proprietario.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore può esercitare il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per richiedere l'accesso all'area e si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino all'avvenuto svolgimento delle verifiche, con conseguente accertamento della perfetta regolarità dell'esercizio. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

B.1.9 **Utenze a bocca tarata**

Le utenze a bocca tarata (dette anche a bocca tassata) sono utenze regolate a portata non dotate di misuratore. La fatturazione di tale tipologia di utenza avviene sulla base del consumo costante (dotazione contrattuale) previsto dal contratto di fornitura mediante l'applicazione dell'articolazione tariffaria vigente.

La bocca tarata richiede la presenza di un serbatoio di accumulo, realizzato secondo le modalità descritte all'art. B.1.8.4.

Tale serbatoio è realizzato e mantenuto a cura e spese dell'Utente finale.

B.1.9.1 Eliminazione delle utenze a bocca tarata

Laddove la rete di distribuzione idrica sia stata adattata per alimentare l'utenza con misuratore, le utenze a bocca tarata devono essere eliminate.

Il Gestore deve comunicare agli Utenti finali il termine entro il quale dev'essere effettuata la trasformazione.

L'utente finale può richiedere la trasformazione della tipologia di utenza anche senza sollecito del Gestore.

L'adeguamento dell'impianto interno, necessario per la trasformazione della tipologia di utenza, è a carico e a cura degli Utenti finali.

L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l'installazione del nuovo misuratore, è gratuito per l'Utente finale richiedente, salvo il caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa).

Per queste utenze a bocca tarata, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, il Gestore ha la facoltà di installare un misuratore unico in prossimità del punto nel quale la derivazione accede nella proprietà privata, e comunque a monte degli eventuali serbatoi privati e dei misuratori delle utenze divisionali.

B.1.9.2 Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata

La manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata è vietata e comporta l'addebito previsto nel successivo articolo E.10.2 nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'Utente finale, oltre all'addebito di cui all'articolo E.10.2, è tenuto al pagamento di quanto dovuto secondo l'art. D.7 "Prelievi abusivi".

B.1.9.3 Verifica delle utenze a bocca tarata

L'Utente finale ha la possibilità di far verificare la regolarità dell'erogazione rispetto alla dotazione contrattuale.

Il Gestore invia sul posto un incaricato per le operazioni tecniche necessarie.

B.1.10 **Utenze antincendio**

Un'utenza antincendio è un'utenza destinata esclusivamente all'alimentazione:

- di una presa idrante;
- di una presa di motopompa dei Vigili del Fuoco;
- di una rete antincendio;

e comunque non si riferisce ad un idrante all'interno di una rete non gestita dal Gestore.

L'utenza per rete antincendio è dotata di un misuratore ed è obbligatoriamente installata fuori terra.

Le competenze e le procedure relative all'allaccio di un'utenza antincendio sono analoghe a quelle delle altre utenze idriche.

È compito dell'Utente finale provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio a valle del misuratore.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature collegate alle utenze antincendio sono a carico dell'Utente finale. In caso di potenziamento della rete per la fornitura antincendio, l'Utente finale è tenuto al pagamento delle spese necessarie per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta.

Al momento dell'attivazione di un'utenza antincendio del tipo a idrante sopra a suolo, il Gestore provvede a fornire all'Utente finale la monografia dell'utenza con l'esatta localizzazione, ad apporre i sigilli, a redigere un verbale di consegna da far firmare all'Utente finale.

I sigilli al misuratore di un'utenza per rete antincendio possono essere rimossi soltanto a cura del Gestore, ad eccezione del caso di necessità di spegnimento incendio.

Il Gestore concede agli Utenti finali la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dall'utenza, esclusivamente per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Il Gestore fornisce i dati caratteristici di portata e pressione concedibili per l'utenza antincendio.

Qualora i suddetti valori siano insufficienti per le necessità dell'Utente finale quest'ultimo deve dotare l'impianto di sufficiente accumulo e pressurizzazione per l'ottenimento dei valori richiesti.

Il suddetto impianto deve essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal Gestore.

Quando si sia fatto uso di una utenza antincendio priva di misuratore, l'Utente finale deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

La manomissione dei sigilli all'utenza antincendio, in assenza di dimostrata necessità di estinzione di incendio, comporta l'addebito previsto all'art. E.10.2 nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Il prelievo da una utenza antincendio fatto senza il consenso del Gestore, per qualsiasi motivo che non sia quello dell'incendio, è trattato come prelievo abusivo (vedi art. D.7 "Prelievi abusivi").

B.1.10.1 Verifica impianto antincendio

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente finale accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto antincendio effettuando periodiche verifiche.

L'Utente finale, nei casi di utenza antincendio priva di misuratore (dotata di sigilli), che voglia far verificare l'efficienza dell'utenza antincendio deve farne richiesta al Gestore, il quale invia sul posto un proprio operatore per le manovre e la riapposizione dei sigilli.

B.1.10.2 Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio

Dal momento dell'attivazione e consegna dell'utenza antincendio, il responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è l'Utente finale che non può chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

L'Utente finale è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna. Per garantire l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, l'Utente finale può installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle del misuratore.

Il Gestore non ha competenza sull'efficienza degli impianti antincendio a valle delle utenze, e non è altresì responsabile della pressione dell'acqua e della portata in rete al momento dell'uso.

**B.1.11 Richiesta di certificazione/attestazione delle opere
di urbanizzazione primaria**

Qualsiasi soggetto interessato può inoltrare al Gestore, in maniera preventiva rispetto a una domanda di allaccio, la richiesta di attestazione delle opere di urbanizzazione primaria per conoscere l'esistenza della rete idrica, fognaria e dell'esito della stessa a recapito dell'impianto di depurazione.

B.2 ALLACCI IDRICI

L'allaccio idrico è composto da:

- l'opera di presa, ovvero l'opera di derivazione dalla condotta di distribuzione, fino alla saracinesca installata immediatamente a valle del misuratore compresa;
- il misuratore o apparecchio di misura (in genere posto al confine tra l'area pubblica e la proprietà privata).

L'impianto interno e tutte le opere di diramazione interna (tutte le opere poste all'interno della proprietà privata) a valle della saracinesca dopo il misuratore non sono di pertinenza dell'allaccio idrico.

Le opere di allaccio e l'installazione del misuratore sono realizzate a cura del Gestore che ne è titolare; per la realizzazione dell'allaccio viene disposto un contributo economico a carico del richiedente, con le modalità previste dal presente Regolamento.

La realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore e delle eventuali opere accessorie, oltre ai successivi ripristini viene effettuata a spese dell'utente finale in conformità con le indicazioni del Gestore.

L'opera di presa, insistente su suolo pubblico, è di proprietà degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa e del misuratore sono a carico del Gestore ed i relativi costi sono compresi nella tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

La manutenzione e la riparazione della parte dell'opera di presa insistente in proprietà privata è eseguita a cura del Gestore e a spese dell'Utente finale, determinate sulla base del prezzario allegato al presente Regolamento; il ripristino dello stato dei luoghi avviene a cura e spese dell'Utente finale.

Nel caso in cui il misuratore sia all'interno della proprietà privata è possibile riallocarlo sul limite della stessa.

Qualora i misuratori non siano accessibili da parte del Gestore, si applica quanto previsto al punto B.1.4.3.

Nelle zone non servite da una rete di distribuzione comunale, il richiedente di un nuovo allaccio deve sostenere la spesa per la estensione della rete determinata sulla base del prezzario allegato.

La proprietà della rete realizzata è degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della nuova rete è a carico del Gestore, che ne assume la responsabilità, ed i relativi costi sono compresi nella tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

B.2.1 Domanda di allaccio

La domanda di allaccio alla rete idrica deve essere presentata unitamente alla necessaria documentazione al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore.

La richiesta può essere avanzata da chiunque abbia legittimo titolo sull'immobile (es. proprietario, locatario, usufruttuario, ecc...) o da persona espressamente delegata; in caso di Condominio, dall'amministratore del medesimo.

Il Gestore può richiedere motivatamente ulteriore documentazione integrativa in occasione del sopralluogo e/o durante l'espletamento dell'iter di realizzazione dell'allaccio.

Di norma viene stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare, salvo specifiche esigenze tecniche.

La domanda di allacciamento di cui sopra non è impegnativa per le parti. Essa comunque decade qualora il preventivo stilato non venga accettato e saldato, entro 3 mesi dalla data di invio del preventivo stesso. Decaduta la domanda, è necessario provvedere all'inoltro di una nuova domanda di allaccio.

Nel caso in cui, per eseguire l'allaccio, sia necessario porre in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'Utente finale deve produrre il nulla osta dei terzi proprietari all'esecuzione delle opere sollevando il Gestore da qualunque controversia che possa insorgere. Ove necessario, l'Utente finale deve provvedere alla costituzione delle servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti sui terreni o sulle strade di proprietà privata, allegando la relativa documentazione. Inoltre, deve essere conferita al gestore facoltà di accedere mediante costituzione di servitù di passaggio strettamente funzionale al raggiungimento delle opere eseguite affinché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

B.2.2 Diritto di diniego alle richieste di allaccio idrico

Fermo restando quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Il Gestore può opporre diniego alla richiesta di allaccio idrico nei seguenti casi:

1. in mancanza di legittimo titolo sull'immobile (art. 5 D.L 47/2014, convertito dalla legge 80/2014);

2. quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete cui fa riferimento la domanda;
3. in mancanza di un allaccio ad una fognatura collegata a un depuratore regolarmente funzionante o i di un regolare impianto autonomo di smaltimento dei reflui;
4. in assenza delle infrastrutture primarie.

B.2.3 Preventivo

A seguito della domanda di allaccio, il Gestore provvede ad effettuare un sopralluogo ed a redigere un preventivo tecnico-economico dei lavori necessari che viene consegnato al richiedente.

Il preventivo ha validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il preventivo è da intendersi esaustivo circa l'indicazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo e nessun altro compenso che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal Gestore nei confronti dell'Utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Il preventivo contiene:

- l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento o del lavoro richiesto;
- le disposizioni e le prescrizioni a carico dell'Utente finale che in sede di sopralluogo siano state ritenute necessarie (ad es. autorizzazioni, realizzazioni di impianti di compenso interni, ecc)
- l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve allegare per ottenere l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
- il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- i dati identificativi del richiedente;
- il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- la data di invio del preventivo al richiedente;
- la tipologia d'uso;
- l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità qui definito, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve ottenere per l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione;
- la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

- l'indicazione delle modalità di accettazione del preventivo;
- la durata di validità del preventivo;
- il nominativo del tecnico che ha eseguito il preventivo;
- il riferimento e il recapito telefonico della struttura responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi;
- l'indicazione del valore di pressione minima erogabile da parte del Gestore in funzione dello stato delle infrastrutture e della disponibilità della risorsa idrica;

Inoltre, spetta sempre al Gestore, in sede di redazione del preventivo, stabilire:

- il diametro della presa e del misuratore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente finale o consentito dal Gestore;
- il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del misuratore.

La posizione del misuratore, in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, è concordata con l'Utente finale e in ogni caso sempre al limite di proprietà e in spazi accessibili al personale operativo per consentire le attività di ispezione, verifica e manutenzione. I costi sono definiti dal Gestore sulla base del prezzario allegato al presente Regolamento.

Il richiedente ha l'obbligo di presentare la documentazione richiesta dal Gestore, pena il rigetto della domanda.

I lavori dell'allaccio possono avere inizio solo dopo la verifica, da parte del Gestore, della documentazione fornita dall'Utente finale, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto dallo stesso e qualora siano state ottenute le autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Qualora uno stesso allaccio sia a servizio di più Utenti finali, il contributo è suddiviso pro-quota.

B.2.4 Attivazione dell'utenza

L'attivazione dell'utenza consegue alla realizzazione dell'allaccio. La fatturazione dei consumi decorre dalla data di installazione del misuratore, che avviene nei tempi previsti dalla Carta del Servizio.

Nel caso in cui, la richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura venga fatta da un utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato, il gestore ha facoltà di non procedere alla esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura¹⁶.

¹⁶ Art. 10.4 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR così come introdotto dall'art. 5.2 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

B.2.5 Utenze condominiali preesistenti

Il Gestore ha l'obbligo di predisporre procedure facilitate per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze individuali, su richiesta del condominio.

Al fine di incentivare le richieste, le opere di adeguamento dell'allaccio ricadenti su suolo pubblico fino al punto di consegna, sono realizzate direttamente dal Gestore ed i relativi costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

A carico del condominio richiedente sono le opere di adeguamento dell'impianto interno a valle del punto di consegna.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alle utenze domestiche preesistenti, per le quali un unico misuratore alimenta più unità immobiliari.

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C.1 CARATTERISTICHE SCARICHI

Gli scarichi in pubblica fognatura delle “acque reflue domestiche”, ai sensi dell’art.124, c. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono sempre ammessi nell’osservanza del Regolamento, a esclusione dei casi previsti all'art. C.3.3 "Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario”.

Gli scarichi in pubblica fognatura delle “acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche” non necessitano di autorizzazione, ma i titolari degli scarichi hanno l’obbligo di allegare alla domanda di allaccio in fognatura una dichiarazione (vd. l’Allegato B) in merito all’assimilabilità delle acque scaricate a quelle domestiche.

Il Gestore, in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti, può rigettare la richiesta e comunque può imporre delle prescrizioni ed impartire disposizioni rivolte alla verifica ed al mantenimento dello stato di assimilabilità dichiarata.

C.2 RICHIESTA DI VISURE QUOTE

Chiunque abbia intenzione di richiedere l’allaccio in fogna deve preventivamente inoltrare al Gestore, tramite i canali attivati dallo stesso e secondo la relativa procedura, la richiesta di visura quote (quota alla quale scorre la fogna nel punto in cui è possibile intestare un nuovo allaccio, etc.). Il Gestore si impegna a fornire riscontro alla richiesta, inviando comunicazione scritta al richiedente, con le informazioni tecniche utili per la successiva domanda di allaccio alla pubblica fognatura. La risposta del Gestore viene rilasciata di norma entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ove completa dei documenti necessari all’istruttoria.

C.3 ALLACCI FOGNARI

La rete fognaria interna alla proprietà privata non fa parte dell'allaccio fognario ed è di proprietà dell'Utente finale.

All'interno della proprietà private, possibilmente in adiacenza alla proprietà pubblica deve essere posizionato un pozzetto di ispezione.

Il pozzetto contiene un sifone ispezionabile; inoltre deve sempre essere installato a valle del pozzetto sifonato a cura e spese dell’Utente finale, un organo di ritegno in grado di salvaguardare la rete fognaria interna dai rigurgiti della pubblica fognatura, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico per gli impianti fognari redatto dal Gestore e disponibile sul sito internet dello stesso.

Detti dispositivi devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura dei proprietari o degli utilizzatori dei fognoli, i quali sono responsabili per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura pubblica.

L'allaccio fognario è composto da:

- una tubazione di collegamento che parte dal pozzetto di ispezione fino al pozzetto di consegna al collettore fognario (la tubazione è posta sul suolo pubblico);
- un manufatto di consegna al limite della proprietà pubblica.

Le opere di allaccio, fino al 31 dicembre 2019, continuano ad essere realizzate a cura e spese del richiedente.

A partire dal 1° gennaio 2020 le opere di allaccio potranno essere realizzate anche dal Gestore; in questo caso per la realizzazione dell'allaccio viene disposto un contributo economico a carico del richiedente, con le modalità previste dal presente regolamento.

La rete fognaria interna alla proprietà privata, compreso l'eventuale impianto di sollevamento necessario per consentire lo scarico nel collettore, è realizzata a cura e spese del richiedente sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Gestore.

Le opere dell'allaccio fognario su suolo pubblico sono di proprietà degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore e sono realizzate, o dal richiedente secondo le specifiche fornite dal Gestore, o dal Gestore stesso con il contributo economico del richiedente, secondo il prezzario allegato al presente Regolamento, a cura del Gestore che ne assume la responsabilità.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere dell'allaccio fognario ricadenti su suolo pubblico è a carico del Gestore solo nel caso di reti di fognatura acquisite dal medesimo. I relativi costi sono coperti dalla tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio, a esclusione di rotture o danni cagionati da manomissioni, non corretto uso della fognatura o trasgressione della normativa vigente da parte dei titolari dell'allaccio. In quest'ultimo caso le spese sono a carico dei medesimi.

Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile di danni riconducibili ad allacci fognari realizzati da privati su suolo pubblico precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allaccio in proprietà privata è a cura e spese dell'Utente finale.

La realizzazione e la gestione dell'impianto di sollevamento eventualmente necessario per consentire lo scarico nel collettore sono a cura e spese dell'Utente finale.

Qualora il proprietario di uno stabile e/o titolare di uno scarico voglia modificare il proprio allaccio alla fognatura pubblica, deve presentare al Gestore formale domanda, seguendo il procedimento previsto nell'articolo C.3.2 "Domanda di allaccio in fogna".

C.3.1 Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora siano garantite tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.

Tale distanza limite (50 metri) è aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, per il calcolo dei quali si rimanda alla normativa vigente, fatte salve diverse disposizioni emanate dai competenti organi comunali volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

Resta salva la facoltà degli Utenti finali di richiedere l'allaccio anche per distanze superiori a 50 metri.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi diversa forma di smaltimento, fatte salve eventuali deroghe previste dalle autorità competenti.

Nelle zone non servite da pubblica fognatura secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi devono provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti.

C.3.2 Domanda di allaccio alla pubblica fognatura

La domanda di allaccio alla rete fognaria può essere avanzata da chi ha legittimo titolo (es. proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.) o da persona espressamente delegata, o nel caso di condominio dall'Amministratore.

La domanda deve essere presentata unitamente alla necessaria documentazione al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore.

Per poter presentare la domanda di allaccio in fogna, è necessario ottenere preventivamente:

- il nulla osta urbanistico per l'allaccio alla pubblica fognatura dal Comune o il Municipio territorialmente competente;
- la visura delle quote e posizioni del possibile punto di allaccio alla rete fognaria esistente dal Gestore.

Nel caso in cui il richiedente intenda affidare al Gestore la realizzazione dell'allaccio, lo stesso, previo appuntamento con l'Utente finale, effettua un sopralluogo per la redazione del preventivo tecnico-

economico dell'allaccio da realizzare, che deve essere accettato dall'Utente finale prima dell'inizio dei lavori.

L'accettazione prevede il pagamento anticipato dell'importo contenuto nel preventivo.

Il preventivo ha validità pari a tre mesi. L'accettazione del preventivo deve avvenire entro tale termine pena la decadenza dello stesso. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal Gestore nei confronti dell'Utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Il preventivo contiene le stesse informazioni già elencate nel precedente articolo B.2.3 per i preventivi degli allacci idrici.

La procedura di allaccio in fogna si conclude con il rilascio, da parte del Gestore, dell'attestato di allaccio in fogna.

C.3.3 Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario

Fermo restando quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Il Gestore può opporre diniego alla richiesta di allaccio alla pubblica fognatura per scarichi di acque reflue domestiche nei seguenti casi:

1. in mancanza di legittimo titolo sull'immobile (art. 5 D.L 47/2014, convertito dalla legge 80/2014);
2. quando non vi sia capacità disponibile per l'allaccio al sistema fognario e/o depurativo. In tale caso il Gestore ha l'obbligo di tenere il registro delle domande di allaccio pervenute in ordine cronologico, per contattare i richiedenti non appena risolte le cause ostative;
3. quando sia riscontrato l'utilizzo di tritarifiuti per lo smaltimento dei rifiuti attraverso le acque reflue.

La domanda di allaccio alla pubblica fognatura può essere rigettata dal Gestore, oltre che nei suddetti casi, per scarichi di acque reflue industriali quando tali acque reflue non rispettino i valori limite allo scarico in pubblica fognatura, o quelli prescritti dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale.

In caso di diniego il Gestore ne dà motivata comunicazione all'Utente finale.

C.3.4 Specifiche tecniche dell'allaccio

Il Disciplinare Tecnico per la realizzazione degli allacci fognari è disponibile sul sito internet del Gestore e nei punti di contatto con il pubblico.

C.3.5 Allaccio fognario per utenza domestica/assimilabile ad una rete in corso di realizzazione

Nel caso di realizzazione di una rete fognaria a cura del Gestore:

- il Comune, su richiesta del Gestore, avvisa della realizzazione della nuova rete fognaria i possibili Utenti finali allacciabili alla nuova rete;
- i titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si trovano nelle condizioni previste dall'art. C.3.1 sono obbligati all'allaccio, a cura del gestore;
- i soggetti eventualmente interessati devono richiedere la realizzazione dell'allaccio in fogna a cura del Gestore;
- il Gestore redige per ogni Utente finale un preventivo di spesa per la realizzazione della parte di allacciamento esterna alla proprietà privata, cioè su suolo pubblico.

C.3.6 Allaccio fognario di uno scarico di acque reflue industriali

Gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati.

Il Gestore realizza ed aggiorna costantemente l'archivio informatico delle autorizzazioni rilasciate per lo scarico di acque reflue industriali e degli scarichi di acque industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è presentata allo sportello unico per le imprese (SUAP) del Comune ove è ubicato lo scarico unitamente alla domanda dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) o della sola autorizzazione allo scarico.

In entrambi i casi, la scheda per la domanda è quella dell'allegato C.

A norma dell'art. 107 della L.R. 14/99, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune territorialmente competente e contiene le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite riportati nel nulla osta all'allaccio preventivamente emesso dal Gestore su richiesta del SUAP.

Il nulla osta del Gestore tiene conto dell'assetto fognario, dell'esistenza di scaricatori di piena e della capacità depurativa a valle dello scarico da autorizzare.

In caso di modifica sostanziale dell'impianto (per modifica del ciclo produttivo dell'attività o dell'impianto) a monte dello scarico, il titolare dello scarico deve presentare una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

In caso di modifica non sostanziale dell'impianto (ad es. nei casi di trasferimento dell'attività produttiva ad altro titolare o un cambio di ragione sociale/denominazione sociale) il nuovo titolare deve presentare la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico.

C.3.7 Responsabilità della realizzazione di allacci in proprietà privata

Nella realizzazione delle opere di allaccio in proprietà privata, il richiedente è responsabile:

- del rispetto delle norme tecniche di realizzazione richieste dal Gestore;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su beni di proprietà privata;
- degli eventuali danni a terzi causati dalle opere realizzate;
- degli eventuali danni prodotti sulla rete fognaria pubblica dovuti alla non corretta realizzazione del tratto di allaccio in proprietà privata.

C.3.8 Attivazione dell'utenza

La fatturazione del corrispettivo per il servizio di fognatura/depurazione decorre dalla data dell'attestato di fine lavori, comunicata da parte dell'Utente finale.

C.3.9 Richiesta di attestato di allaccio in fogna

Nel caso di preesistente imbocco in pubblica fognatura, l'Utente finale può richiedere la certificazione di esistenza di imbocco in fogna secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore, dichiarando che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura.

Il Gestore verifica, anche con eventuali sopralluoghi, l'esistenza dell'allaccio e il collegamento della fognatura ricevente ad un depuratore.

In caso di esito positivo il Gestore rilascia un certificato di esistenza imbocco in fogna, nelle altre ipotesi comunica le ragioni del mancato rilascio.

Il certificato di esistenza di imbocco in fogna viene rilasciato, di norma entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, ove completa della documentazione necessaria all'istruttoria.

C.3.10 Obbligo di installazione del misuratore al prelievo

Tutti gli Utenti finali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei misuratori dei volumi delle acque prelevate da dette fonti diverse.

I misuratori devono essere delle tipologie approvate dal Gestore, dotati di sigilli, come indicato nella relativa procedura resa disponibile sul sito internet del Gestore o attraverso i canali di contatto con il pubblico.

C.3.11 Separazione degli scarichi

Per le nuove costruzioni o per le costruzioni esistenti oggetto di intervento di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia, è fatto obbligo di predisporre misure idonee a separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche).

Tale obbligo sussiste altresì per tutte le costruzioni esistenti, nel caso in cui il Gestore intervenga a separare la preesistente rete fognaria di tipo misto.

Nelle zone servite con sistema fognario separato, è obbligo dell'Utente finale immettere nella fognatura nera solo le acque nere in quanto è fatto divieto di immettere le acque bianche nelle fognature costruite e dedicate esclusivamente per il trasporto delle acque nere.

PARTE D - NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO

La somministrazione dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione, ovvero di uno dei predetti servizi, è subordinata alla sottoscrizione di apposito contratto.

È fatto obbligo all'Utente finale di comunicare al Gestore ogni modifica alle informazioni comunicate, (ad esempio: titolarità, modifiche catastali, variazione classe merceologica, ecc.), intervenuta successivamente alla stipula del contratto che comporti una variazione delle condizioni originarie.

L'Utente finale deve comunicare tempestivamente eventuali cambi di recapito delle bollette.

In sede di nuova stipula di un contratto o in sede di qualsiasi variazione contrattuale riguardante una singola unità immobiliare (utenza singola), l'Utente finale dovrà fornire l'autocertificazione con l'indicazione dello stato "residente/non residente".

Tale specificazione è richiesta ai fini dell'applicazione della corretta articolazione tariffaria.

D.2 TITOLARITÀ DEI CONTRATTI

Indipendentemente da chi abbia presentato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

- a) per la fornitura dei servizi ad una singola unità immobiliare:
 - al soggetto titolare di un diritto idoneo sull'immobile da dimostrarsi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - nel caso di contitolarità dell'immobile, ad uno dei contitolari su delega scritta degli altri che sono, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto in relazione alla fornitura del servizio;
- b) per la fornitura dei servizi ad uno stabile composto da più appartamenti:
 - nel caso di contitolarità, ad uno dei contitolari dello stabile, su delega scritta degli altri che sono, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto in conseguenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura è intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condòmini sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) per la fornitura dell'acqua per uso cantiere, al proprietario della costruzione o all'impresa incaricata dei lavori.

D.3 DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che devono essere esplicitamente indicati nel contratto stesso in deroga alle norme generali.

In caso di cessazione dell'utenza il Gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.

D.4 EVOLUZIONE DELL'UTENZA

È necessaria la stipula di un nuovo contratto nelle ipotesi descritte nei paragrafi che seguono.

D.4.1 Subentro

Il subentro si verifica quando un nuovo Utente finale presenta una richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna disattivo.

La richiesta di subentro deve essere fatta tramite i canali messi a disposizione del Gestore.

Il soggetto richiedente il subentro deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Qualora l'Utente finale entrante sia già intestatario di altre utenze risultanti morose, deve eseguire il pagamento delle somme dovute. Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, prima di eseguire il subentro della fornitura, il pagamento delle somme dovute.

Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura risulti gravata da pregressa morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario risulti moroso, il Gestore può¹⁷:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

¹⁷ Art. 11.5 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

Nel suddetto caso il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore¹⁸:

- a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato capoverso;
- b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) precedente.

D.4.2 Trasformazione da bocca tarata a misuratore

Si ha la trasformazione da bocca tarata a misuratore quando i consumi dell'utenza non vengono più calcolati a portata costante ma attraverso l'installazione di un misuratore.

L'intestatario dell'utenza deve fare la richiesta di un preventivo tramite i canali messi a disposizione dal Gestore e secondo la relativa procedura messa a disposizione sul sito internet e nei punti di contatto con il pubblico.

D.4.3 Voltura

La voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo.

La richiesta di voltura deve essere fatta tramite i canali messi a disposizione del Gestore.

La richiesta di voltura è inoltrata dall'Utente finale, integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare titolo sull'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 o relativa autocertificazione.

Il soggetto richiedente deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Per richiedere la voltura è obbligatorio fornire l'autolettura riportata dal misuratore idrico alla data della richiesta.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora l'Utente finale entrante sia già intestatario di altre utenze risultanti morose, dovrà eseguire il pagamento delle somme dovute.

¹⁸ Art. 11.6 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura risulti gravata da pregressa morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario risulti moroso, il Gestore può¹⁹:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto l'erede, ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, è tenuto a chiedere la voltura a titolo gratuito, ovvero a cessare l'utenza entro 6 mesi dal decesso. Il soggetto che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda compilata su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore altresì:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;
- b) invia al precedente intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) nei casi previsti di voltura gratuita, trasferisce al nuovo intestatario gli importi a debito/credito del precedente intestatario alla data di richiesta voltura e attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

D.4.4 Scissione

Si ha la scissione quando un'utenza a servizio di più unità immobiliari viene divisa in due o più parti rispetto all'utenza originaria.

La scissione comporta la disattivazione della precedente fornitura idrica e prevede l'installazione di nuovi misuratori a cui vengono rispettivamente associati nuovi numeri di utenza.

¹⁹ Art. 15.5 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

La richiesta deve essere presentata al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore.

D.4.5 Trasformazione da uso cantiere a definitivo

Si ha la trasformazione di un'utenza da uso cantiere a definitivo quando un'utenza provvisoria di cantiere si trasforma in una o più utenze definitive.

Il/i titolare/i della/e nuova/e utenza/e definitiva/e deve/devono stipulare un nuovo contratto di fornitura idrica.

D.4.6 Disattivazione

Il titolare dell'utenza o suo delegato è tenuto a richiedere la disattivazione della fornitura al Gestore nel momento in cui cessano le condizioni per la titolarità del contratto ai sensi del punto D2 tramite i canali messi a disposizione dallo stesso, comunicando il numero d'utenza nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

Tutti i consumi contabilizzati sull'attivazione dell'utenza sono a carico del titolare dell'utenza fino alla data di disattivazione.

La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la rimozione del misuratore e la cessazione del rapporto contrattuale.

La restituzione del deposito cauzionale, maggiorato in base agli interessi legali maturati, avviene non oltre 30 giorni solari dalla data di cessazione del contratto.

Entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato un incaricato provvede allo smontaggio del misuratore.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, comunque, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente finale che pertanto rimane titolare dell'utenza e, di conseguenza, responsabile di eventuali consumi e/o danni.

D.4.7 Riattivazione dell'utenza

Si ha la riattivazione dell'utenza quando, per il medesimo Utente finale, viene ripristinata l'erogazione del servizio nel punto di consegna precedentemente disattivato.

L'Utente finale interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente disattivata, deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.

La richiesta deve essere presentata, unitamente alla necessaria documentazione, al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore.

Il richiedente deve fare la richiesta compilando apposito modulo predisposto dal Gestore e reperibile tramite i canali disponibili sul sito internet o presso gli sportelli commerciali secondo la procedura in vigore.

Il soggetto richiedente deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

In caso di morosità pregresse, l'Utente finale richiedente è tenuto al pagamento dei consumi dalla data in cui ha acquisito titolo idoneo sull'immobile presso il quale è erogato il servizio.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di installazione del nuovo misuratore.

D.4.8 Fallimento dell'Utente finale

In caso di fallimento del l'Utente finale titolare del contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 1, della legge fallimentare, il curatore fallimentare, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e, in mancanza, del giudice delegato, può subentrare nel contratto di somministrazione, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero sciogliersi dal contratto di somministrazione, previa richiesta, con indicazione di un congruo termine per la comunicazione della scelta, inoltrata dal Gestore al curatore fallimentare.

In mancanza di riscontro da parte del curatore fallimentare alla richiesta inoltrata dal Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 2, della legge fallimentare, il Gestore può mettere in mora il curatore fallimentare, con apposita istanza rivolta al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà sciolto.

Nel caso in cui il curatore fallimentare subentri nel contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 della legge fallimentare, questi deve pagare integralmente anche il prezzo dei servizi già erogati."

D.5 EROGAZIONI PROVVISORIE

Su richiesta e previa verifica della effettiva disponibilità della risorsa, il Gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per un periodo non superiore a 6 mesi e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno.

Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per eventi occasionali (es. manifestazioni culturali o sportive).

Il pagamento delle erogazioni viene commisurato alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta.

L'eventuale maggior consumo viene conteggiato alla scadenza del contratto sulla base dell'articolazione tariffaria in vigore per le utenze non domestiche.

Il contratto di somministrazione provvisoria non può essere rinnovato tacitamente.

L'Utente finale, prima della scadenza, può richiedere attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore, la prosecuzione della somministrazione, che non può superare la durata di un anno.

D.6 SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE

La somministrazione di acqua per uso cantiere può essere concessa soltanto previa esibizione di un titolo abilitativo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori.

La presa e la condotta di derivazione sono dimensionate in base ai futuri fabbisogni dell'edificio.

Il contratto di somministrazione s'intende risolto di diritto dal Gestore alla scadenza del titolo abilitativo di cui al primo comma del presente articolo. Il proprietario o i proprietari dei relativi immobili hanno l'onere di richiedere l'utenza definitiva e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

D.7 PRELIEVI ABUSIVI

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Tutti i prelievi abusivi sono denunciati e perseguibili a norma di legge.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore, che non siano stati espressamente e preventivamente autorizzati dallo stesso Gestore.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, sono assoggettati all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento.

Oltre al pagamento della penale, l'Utente finale che ha prelevato abusivamente l'acqua è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata ed al rimborso al Gestore di tutte le spese causate dal fatto abusivo secondo quanto previsto nell'articolo E.10.2

In conseguenza dell'accertato abuso, il Gestore ha facoltà di sospendere il flusso idrico tramite disattivazione fino all'eliminazione dell'abuso e al pagamento delle somme di cui sopra.

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E.1 LETTURA MISURATORI

Il Gestore si impegna ad effettuare l'accesso presso il misuratore per rilevare la lettura almeno con le cadenze minime previste dalle normative vigenti e comunque in ogni momento in cui lo ritenga opportuno.

L'Utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

L'Utente finale qualora lo ritenga opportuno può ricorrere alla "autolettura" attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore.

E.2 CONSUMO E PAGAMENTO

La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, o autolettura dell'Utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero, in assenza di letture effettive, sulla base di consumi stimati.

Ai fini del calcolo degli importi dovuti, il Gestore è inoltre tenuto ad utilizzare i dati disponibili secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura;
- b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
- c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.

In base a quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 24/88 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 14 settembre 1988, il Gestore applica il criterio del pro-die, ovvero l'attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Nella prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore, viene effettuato il conguaglio mediante addebito dei consumi del periodo a partire dalla precedente lettura effettiva e contestuale detrazione degli importi precedentemente fatturati a titolo di acconto.

La procedura di dettaglio contenente i criteri di fatturazione è messa a disposizione dal Gestore sul proprio sito internet.

Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni²⁰.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni delle condizioni contrattuali originarie, il Gestore provvede alla lettura del contatore e fattura il conguaglio fino alla data della suddetta variazione. Anche tali conguagli sono effettuati con il criterio del pro-die.

Sui pagamenti che vengono effettuati successivamente alla scadenza riportata in bolletta si applicano gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo. Per il ritardato pagamento gli interessi saranno pari al Tasso di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato di 3,5 punti.

Il termine di pagamento della bolletta è di almeno 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.

E.3 PERIODICITÀ FATTURAZIONE

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno determinato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità²¹:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 mc a 3.000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3.000 mc.

E.4 RATEIZZAZIONE BOLLETTE

Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa sia relativa a consumi superiori del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle

²⁰ Introdotta con art. 3.1 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR e modificata dall'art. 1.1 della Deliberazione 186/2020/R/IDR

²¹ Art. 38 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII)

bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto riportato nel precedente punto E.3²².

Qualora sussista tale condizione, il Gestore riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Nel caso sia accertata la possibilità di concedere la rateizzazione, gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:

- a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
- b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;
- c) agli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico-sociale, beneficiari del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza²³.

Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto²⁴.

²² Art. 42.1 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) come modificato dall'art. 5.6 a) della Deliberazione 311/2019/R/IDR

²³ Art. 2.1 lett. b) Allegato A Deliberazione 897/2017/R/IDR come modificato dall'art. 1 della Deliberazione 165/2019/R/COM

²⁴ Art. 42.7 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) come introdotto dall'art. 5.6 b) della Deliberazione 311/2019/R/IDR

E.5 DEPENALIZZAZIONE TARIFFARIA DELLE PERDITE OCCULTE

In presenza di consumi eccedenti 3 volte il consumo medio annuo dovuti a rotture dell'impianto a valle del misuratore senza evidenza di perdite di acqua (consumi idrici per perdite occulte), l'intestatario del contratto di fornitura può richiedere al Gestore la depenalizzazione tariffaria secondo la relativa procedura reperibile sul sito internet e nei punti di contatto con il pubblico attivati dal Gestore.

La depenalizzazione tariffaria può essere applicata solo a distanza minima di 3 anni dalla precedente applicazione.

Per il periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione sui consumi eccedenti il consumo medio annuo non viene applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione e viene applicata la tariffa base relativamente al servizio idrico.

E.6 LIMITAZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata²⁵.

In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento²⁶.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata²⁷.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di costituzione in mora, un avviso che tali importi

²⁵ Introdotto dall'art. 3.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR e modificato dall'art. 1 Deliberazione 221/2020/R/IDR

²⁶ Introdotto dall'art. 4.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

²⁷ Introdotto dall'art. 4.5 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

possono non essere pagati, invitando l'utente a comunicare tempestivamente la sua volontà di eccipire la prescrizione. Per i dettagli in merito, si rinvia a quanto specificato nel REMSI²⁸.

Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento²⁹.

Il gestore può richiedere agli utenti finali non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e unicamente³⁰:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente il pagamento³¹:

a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;

b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile³².

L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora³³.

²⁸ Introdotto dall'art. 4.2 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR

²⁹ Introdotto dall'art. 4.6 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁰ Introdotto dall'art. 4.8 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³¹ Introdotto dall'art. 4.9 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³² Introdotto dall'art. 5.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³³ Introdotto dall'art. 5.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo³⁴.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione³⁵:

- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora;
- b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio³⁶.

La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente periodo, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute³⁷.

La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni³⁸:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini, per il saldo delle somme dovute senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità previste o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

³⁴ Introdotto dall'art. 5.3 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁵ Introdotto dall'art. 5.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁶ Introdotto dall'art. 6.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁷ Introdotto dall'art. 6.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁸ Introdotto dall'art. 7.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

In aggiunta a quanto su descritto, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente³⁹:

a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;

b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);

c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Per gli utenti finali domestici residenti, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi, le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico del gestore. In questo caso inoltre il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione⁴⁰.

Sempre con riferimento agli utenti finali domestici residenti, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico dell'utente e il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione⁴¹.

La suddetta procedura, trova comunque applicazione nel caso in cui il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste e ad escutere il deposito cauzionale; nei casi in cui il mancato pagamento riguarda fatture che complessivamente siano superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato e nei casi in cui è stato posto in essere l'intervento di limitazione garantendo il quantitativo minimo vitale, per tutte le utenze domestiche residenti morose disalimentabili che⁴²:

a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario *pro tempore* vigente;

³⁹ Introdotto dall'art. 7.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁰ Introdotto dall'art. 7.3 lett. a) Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴¹ Introdotto dall'art. 7.3 lett. b) Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴² Introdotto dall'art. 7.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;

c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.

In costanza di mora delle utenze domestiche residenti disalimentabili, il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, solo nei casi in cui⁴³:

a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;

b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

In aggiunta a quanto su descritto, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore⁴⁴:

a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;

b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita⁴⁵:

a) qualora decorso il termine entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, lo stesso abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini previsti;

b) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora⁴⁶.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante

⁴³ Introdotto dall'art. 7.5 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁴ Introdotto dall'art. 7.6 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁵ Introdotto dall'art. 7.9 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁶ Introdotto dall'art. 7.10 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe⁴⁷.

In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora⁴⁸:

- a) abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- b) vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
- c) siano decorsi i termini entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti, senza che lo stesso abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità previsto o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile⁴⁹.

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora⁵⁰.

La limitazione della fornitura non può essere eseguita qualora decorso il termine entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione⁵¹.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute⁵².

Schematizzando:

la fornitura di acqua non può essere limitata o sospesa o disattivata:

- per le utenze antincendio;
- in assenza dell'invio prima dell'avviso bonario e poi della comunicazione di messa in mora;
- quando il pagamento da effettuare è inferiore o uguale al deposito cauzionale versato;
- in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del S.I.I.;

⁴⁷ Introdotta dall'art. 7.11 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁸ Introdotta dall'art. 8.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁹ Introdotta dall'art. 8.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁰ Introdotta dall'art. 8.3 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵¹ Introdotta dall'art. 8.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵² Introdotta dall'art. 9.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

- nei giorni festivi e prefestivi;
- in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami o alle conciliazioni non ancora concluse.

la fornitura di acqua, non può essere sospesa o disattivata:

- per le utenze pubbliche non disalimentabili di seguito indicate:
 - ospedali e strutture ospedaliere;
 - case di cura e di assistenza;
 - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - carceri;
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - utenze pubbliche che svolgono servizi necessari per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
- per gli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'art. 7.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com⁵³;
- per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio fisico, ossia persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica (art. 3, comma 1 decreto 28 dicembre 2007) che l'abbiano comunicato al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal Gestore.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30)⁵⁴:

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità;
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.

Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma⁵⁵:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;

⁵³ Modificato dall'art. 7.1. Allegato A Deliberazione 63/2021/R/com

⁵⁴ Introdotto dall'art. 10.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁵ Introdotto dall'art. 10.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

- b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste.
- c) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

E.7 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Gestore ha facoltà di risolvere d'ufficio il contratto e piombare o rimuovere il misuratore e, se necessario l'opera di presa, nei seguenti casi:

- a) accertato uso diverso della somministrazione da quello stabilito nel contratto;
- b) accertato decesso dell'intestatario in assenza di richiesta di voltura o subentro entro il termine di 6 mesi;
- c) accertata mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri previa richiesta di regolarizzazione all'interessato;
- d) ripetuta opposizione dell'Utente finale al controllo e alla lettura del misuratore da parte del Gestore;
- e) morosità non sanata successivamente alla sospensione della fornitura.

Il Gestore provvede all'attivazione delle procedure di sospensione della fornitura dandone comunicazione all'Utente finale e procede alla successiva risoluzione del contratto, senza ricorso all'autorità giudiziaria, se entro i successivi 60 giorni non sia stata sanata l'irregolarità riscontrata.

La risoluzione del contratto di fornitura è immediata in caso di:

- a) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) prelievi abusivi;
- c) ripetuta accertata manomissione di sigilli o di apparecchi per la misurazione;
- d) di installazione di impianti privati di accumulo/sollevamento, anche in proprietà privata, a monte del misuratore.

E.8 DEPOSITO CAUZIONALE E SUO AGGIORNAMENTO

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, l'Utente finale è tenuto al versamento di un deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale è determinato, in sede di prima applicazione per le utenze domestiche, applicando gli importi unitari delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se fornite) ad un consumo stimato pari agli scaglioni di tariffa base, rapportandoli ad un trimestre.

Per le utenze domestiche il deposito è determinato oltre che in base ai parametri sopra rappresentati, anche tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, nonché con riferimento a quanto previsto dall'art. 7.2 della Deliberazione ARERA 86/2013⁵⁶.

⁵⁶ Art. 7.2 Deliberazione 86/2013/R/IDR Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta con consumi annui fino a 500 mc all'atto della stipula del contratto non viene richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, è prevista la restituzione del valore del deposito insieme agli interessi eventualmente maturati, a conguaglio della prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.

Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale il Gestore provvede all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli Utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.

Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale massimo è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli Utenti finali sottesi.

Il Gestore richiede, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato.

La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Il deposito cauzionale viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Per gli Utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il Gestore può prevedere diverse forme di garanzia in luogo del deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale viene adeguato annualmente in funzione delle variazioni del consumo medio annuo dell'Utente finale, secondo la normativa vigente.

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell'utente finale, può essere reintegrato dal gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile⁵⁷.

essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.

⁵⁷ Art.5.6 Deliberazione 86/2013/R/IDR introdotto dall'art. 4 Deliberazione 311/2019/R/IDR

E.9 AUTODENUNCIA ANNUALE PER ADDEBITO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ASSIMILATE ED INDUSTRIALI

I soggetti sotto elencati allacciati alla rete fognaria sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'autodenuncia annuale dei dati necessari per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione:

- a) i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dal Gestore, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente;
- b) i titolari di scarichi di acque reflue industriali - che devono rispettare i parametri prescritti nella relativa autorizzazione per lo scarico nella rete fognaria - sono tenuti a denunciare, entro il primo semestre dell'anno successivo, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal Gestore, I dati necessari per la fatturazione:

b.1) dati quantitativi: devono essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi misuratori allo scarico, ove presenti, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Devono inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di auto approvvigionamento idrico in dotazione allo stabilimento, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei misuratori, nonché i prelievi idrici complessivi.

b.2) dati qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Devono nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo è sanzionata secondo quanto previsto all'articolo E.10.2.

Il Gestore predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni della normativa vigente.

E.10 CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE

Gli Utenti finali sono tenuti al pagamento degli addebiti elencati nelle tabelle di cui agli articoli seguenti.

Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.

E.10.1 Corrispettivi vari

Descrizione	Addebito
Verifica tecnica del misuratore in loco (compresa per sospetta matricola errata del misuratore)	47,70 €
Disattivazione per morosità	100,00 €
Limitazione per morosità ⁵⁸	34,00 €
Riattivazione dopo disattivazione per morosità	100,00 €
Omissione o ritardata auto denuncia annuale	100,00 €
Prova colorimetrica (spesa riassorbibile nel momento della realizzazione di allaccio fognario a cura del Gestore)	160,00 €
Intervento di video ispezione (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell'Utente finale)	860,00 €
Intervento di spurgo dell'allaccio fognario (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell'Utente finale)	600,00 €

E.10.2 Penali per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri dell'acqua

Gli addebiti per il prelievo abusivo si compongono di un costo relativo al consumo forfettario d'acqua, dei costi forfettari per la ricerca e rimozione degli abusi e di una penale specifica per il tipo di abuso commesso.

Il prelievo abusivo viene catalogato come "Domestico" oppure di tipo "Non Domestico". Nel caso di prelievo abusivo di tipo "Domestico" si stabilisce convenzionalmente un consumo forfettario annuo di 180 mc per ogni unità abitativa; nel caso di tipo "Non Domestico" un consumo forfettario definito in base alla tipologia di utenza.

Il costo dell'acqua, nell'uno o nell'altro caso, è determinato come volume d'acqua a cui è applicata l'intera articolazione tariffaria vigente alla data di accertamento del fatto in conseguenza del quale è disposto l'addebito, compreso il servizio di fognatura e depurazione se fornito.

⁵⁸ Delibera Conferenza dei Sindaci del 27 novembre 2020 n.6-20

Le annualità massime applicabili sono due⁵⁹ e si tiene conto, ove nota, della inferiore durata dell'erogazione. Nel caso di Comuni diversi da Roma il periodo considerato decorre dalla data di inizio della gestione da parte del Gestore, se il periodo di tempo tra l'acquisizione del Comune e la data del sopralluogo è inferiore a 2 anni.

Altri addebiti oltre il consumo forfettario dell'acqua:

Descrizione	Addebito
Penale fissa (da addebitare sempre) per ricerca e rimozione degli abusi	€ 600,00
Penali connesse alla tipologia di abuso:	
Allaccio diretto su condotta Acea o presenza di by-pass su misuratore	€ 600,00
Manomissione orologeria del misuratore	€ 600,00
Rimozione o manomissione misuratore a bocca tarata	€ 600,00
Sostituzione autonoma del misuratore	€ 600,00
Prelievo abusivo bocca antincendio	€ 800,00

Se il prelievo abusivo d'acqua, o le altre manomissioni, sono relativi ad una utenza attiva, l'addebito sarà attribuito all'Utente finale intestatario del contratto; diversamente, in presenza di un allaccio diretto, l'addebito sarà attribuito a chi è colto in flagranza nell'utilizzazione non autorizzata dell'acqua o a chi verrà indicato, in seguito ad accertamenti anche da parte delle competenti autorità, quale responsabile.

Il Gestore infine, in caso di verifica su una utenza attiva non a norma sulla quale si evidenzia la manomissione del misuratore ed il conseguente utilizzo incontrollato d'acqua, oltre ad addebitare il costo dell'accesso del personale secondo quanto indicato nel prezzario dell'allegato A al presente Regolamento, provvederà ad addebitare le seguenti penali relative alla tipologia di abuso che potranno essere anche cumulate:

Descrizione	Addebito
Asportazione sigilli da parte dall'Utente finale	€ 80,00
Scasso o manomissione lucchetto di morosità	€ 100,00
Usi diversi da quelli consentiti da contratto	€ 600,00
Spostamento misuratore	€ 600,00
Alimentazione beni o immobili diversi da quelli specificati nel contratto	€ 400,00
Accertamento della permanenza di parallelismi con altro impianto di acqua potabile a seguito di una precedente avvenuta comunicazione all'Utente finale	€ 300,00

⁵⁹ Art. 2.1 e 3.4 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR

Descrizione	Addebito
Accertamento della permanenza di parallelismi con altro impianto di acqua non potabile (es. pozzo) a seguito di una precedente avvenuta comunicazione all'Utente finale	€ 1.000,00

In sede di prima applicazione del nuovo regolamento ed entro il 31/12/2020, gli utenti finali che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura, possono regolarizzare, di loro iniziativa, la propria posizione contrattuale avvalendosi delle seguenti agevolazioni:

- ✓ per le utenze domestiche residenti:
 - mancata applicazione delle penali di cui al presente articolo;
 - mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore;
 - stima del consumo pregresso pari a 54 mc annui;

- ✓ per le utenze non domestiche:
 - mancata applicazione delle penali;
 - mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore.

E.11 AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi per l'esecuzione degli allacci, manutenzione e interventi, nonché i costi del precedente articolo saranno aggiornati a cura del Gestore ogni anno, sulla base dell'indice FOI annuale. Il Gestore provvederà ogni 4 anni alla revisione dei costi tramite specifiche analisi di mercato, considerando altresì i costi unitari registrati nello stesso intervallo di tempo.

CORREZIONI APPORTATE AL TESTO

<p>A.1 DEFINIZIONI pag. 1 definizione n. 12</p>	<p>“consumo storico: è la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni;” eliminato perché definisce un criterio di stima dei consumi <u>non previsto</u> dalla normativa vigente già <u>alla data di approvazione del Regolamento nel 2019.</u></p>
<p>A.1 DEFINIZIONI pag. 3 definizione n. 32</p>	<p>“utenza a bocca tarata: utenza che distribuisce acqua a portata costante e i cui consumi sono fatturati a forfait;” eliminato perché definizione duplicata della n. 31.</p>
<p>A.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI pag. 9</p>	<p>Al primo capoverso dopo: “...l'identificazione del...”, sostituito: “contraente” con: “<i>utente finale</i>” in coerenza con la definizione n.29 contenuta all’art. A.1</p>
<p>B.1.4.1 Installazione del misuratore pag. 12</p>	<p>Al quarto capoverso dopo: “...sostituzioni dello sportello...” inserito: “<i>e/o della relativa serratura</i>”, in coerenza con le tabelle 12 e 13 dell’Allegato A al regolamento approvato.</p>
<p>B.1.4.5 Verifica del misuratore su richiesta dell’Utente finale al Gestore pag. 15</p>	<p>All’ottavo capoverso dopo: “...accertato malfunzionamento del misuratore...” inserito: “<i>e di accertata errata attribuzione della matricola</i>” e al decimo capoverso dopo: “...regolare funzionamento del misuratore...” inserito: “<i>e di corretta attribuzione della matricola</i>” in coerenza con la tabella contenuta nell’art. 10.2 addebiti vari.</p>
<p>B.1.7 Interruzione del servizio e limitazione della fornitura pag. 16 e pag. 17</p>	<p>Al primo, al secondo e al quarto capoverso dopo: “Carta del Servizio” inserito: “<i>Idrico Integrato</i>” in coerenza con la denominazione del Documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 4-20 del 7 ottobre 2020.</p>
<p>B.2.1 Domanda di allaccio pag. 26</p>	<p>Al quinto capoverso dopo: “...il preventivo stilato non...” inserito: “<i>venga</i>” in quanto mancava il verbo nella frase. Al sesto capoverso dopo: “... l’Utente finale deve provvedere...” eliminato: “<i>o</i>”.</p>
<p>D.4.3 Voltura pag. 39 e 40</p>	<p>Al terzo capoverso dopo: “ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47” inserito: “<i>o relativa autocertificazione</i>” in coerenza con la normativa vigente.</p> <p>Al decimo capoverso dopo: “...in cui è sita l’utenza...”, sostituito: “sono tenuti” con: “<i>è tenuto</i>”. All’ultimo capoverso dopo: “Carta del Servizio” inserito: “<i>Idrico Integrato</i>”</p>

	in coerenza con la denominazione del Documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 4-20 del 7 ottobre 2020.
D.4.6 Disattivazione pag. 41	Al quinto capoverso dopo: “Carta del Servizio” inserito: “ <i>Idrico Integrato</i> ” in coerenza con la denominazione del Documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 4-20 del 7 ottobre 2020.
D.7 PRELIEVI ABUSIVI pag. 44	Al terzo capoverso dopo “...all’applicazione...”, sostituito: “della” con: “ <i>delle</i> ”. Al penultimo capoverso dopo: “...dell’acqua prelevata ed...”, sostituito: “a rimborsare” con: “ <i>al rimborso</i> ”.
E.5 DEPENALIZZAZIONE TARIFFARIA DELLE PERDITE OCCULTE	Al terzo capoverso dopo “...sui consumi eccedenti...” sostituito: “il consumo storico” con: “ <i>il consumo medio annuo</i> ” in quanto quello del consumo storico era un criterio di stima dei consumi <u>non previsto</u> dalla normativa vigente già <u>alla data di approvazione del Regolamento nel 2019</u> .
E.7 RISOLUZIONE CONTRATTUALE pag. 55	Al primo capoverso lett. b) dopo “...entro il termine...” sostituito: “due” con: “ <i>sei</i> ”. Armonizzato in coerenza con l’art. D.4.3
E.8 DEPOSITO CAUZIONALE E SUO AGGIORNAMENTO	Al terzo capoverso dopo: “...è prevista...” eliminato: “la possibilità di richiedere...” e dopo: “...la restituzione” eliminato: “del 50%” in coerenza con la normativa vigente già <u>alla data di approvazione del Regolamento nel 2019</u> . Al penultimo capoverso dopo “...sui consumi eccedenti...” sostituito: “il consumo storico” con: “ <i>il consumo medio annuo</i> ” in quanto quello del consumo storico era un criterio di stima dei consumi <u>non previsto</u> dalla normativa vigente già <u>alla data di approvazione del Regolamento nel 2019</u> .